

I Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Lombardia

I Centri di servizio
per il volontariato nascono
con l'obiettivo di supportare,
sostenere e qualificare
le organizzazioni
di volontariato e più in
generale di essere agenti
di sviluppo del volontariato
e della cultura della solidarietà.



Presentazione

Nell'ottica di una piena e compiuta attuazione del principio di sussidiarietà, il ruolo giocato dal Terzo Settore nello sviluppo del welfare lombardo è un tema di grande attualità ed estremo interesse, e costituisce uno dei punti qualificanti delle politiche attuate da Regione Lombardia nel corso di questi ultimi anni.

In una realtà come la nostra, il tema della sussidiarietà nel welfare assume infatti una valenza strategica. La costante innovazione e l'adeguamento continuo alla rapida evoluzione dell'economia e del lavoro che caratterizzano la società lombarda, ci collocano tra le regioni d'eccellenza in Europa e per questo maggiormente chiamate a servizi efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di questa società.

La ricchezza e la vivacità dell'impegno delle diverse realtà operanti sul nostro territorio nel contrastare le molteplici forme di disagio sociale porta con sé un grande valore ideale: persone che di fronte al bisogno liberamente si mettono insieme e, mettendo in campo tutte le proprie capacità ed energie, individuano possibili percorsi di risposta.

La pubblicazione "Volontariato, associazioni: registri ed albi" offre agli enti che operano sul territorio un manuale di facile consultazione che racchiude in un unico volume tutta la modulistica nonché le procedure di iscrizione ai registri e agli albi, realizzando uno strumento di grande utilità che permette di reperire velocemente tutta la normativa di interesse.

Si tratta di un esempio concreto che vuole favorire e facilitare l'opera delle molteplici organizzazioni non profit presenti in Lombardia offrendo un quadro organico e completo dei registri e degli albi di competenza dello Stato, della Regione e degli Enti Locali.

Allo stesso tempo è anche una semplice ma concreta testimonianza del desiderio di presenza che la nostra tradizione ha tramandato, favorendo la crescita e la nascita di realtà in cui la coscienza di appartenenza ad una esperienza di condivisione trova le sue radici in una concezione ideale più vissuta che teorizzata.

Gian Carlo Abelli
Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Introduzione

I Centri di servizio per il volontariato sono nati per sostenere e qualificare il volontariato. In Lombardia gli 11 centri hanno da tempo realizzato alcuni utili strumenti raccolti in una collana "Quaderni per il Volontariato" che vuole essere strumento agile per le organizzazioni su vari temi che esse incontrano. Uno degli aspetti sempre più comuni della vita delle associazioni è il rapporto con le istituzioni, oggi regolato da una serie molto ampia e diversificata di registri che permettono l'accesso a determinate facilitazioni, ponendo però alcuni vincoli. Il Coordinamento ha quindi scelto di approfondire la materia e presentare un approfondimento su questo tema mettendo a disposizione del volontariato le diverse opportunità e normative, evidenziando gli aspetti salienti e corredando con gli strumenti per accedervi. Questo è lo stile che i Centri hanno scelto di attuare in Lombardia: fornire strumenti che divengono complementari all'intensa attività di consulenza e formazione offerta dagli 11 Centri nelle province. Quindi un modo per completare il proprio essere a disposizione, al servizio del volontariato. L'esperienza di quasi 7 anni di lavoro e l'elevato numero di organizzazioni di volontariato (più di 3.500 all'anno) che si rivolgono a noi e dichiarano di apprezzare i nostri servizi, ci confortano nel continuare l'azione ma soprattutto nel cercare di migliorarla in qualità, accessibilità ed efficienza. Come sempre per cercare di aiutare il volontariato a svolgere meglio il suo ruolo, a beneficio di tutti e di ciascuno, spesso a partire da chi è più in difficoltà.

Un ringraziamento va ai nostri operatori e consulenti che quotidianamente incontrano le associazioni, a coloro che hanno steso questo testo, alla Regione Lombardia che ha collaborato in questa iniziativa e alla fondazioni di origine bancaria che sostengono l'attività dei Centri come previsto dalla Legge 266/91.

Marco Granelli
Presidente Coordinamento Regionale
dei Centri di Servizio per il Volontariato

Capitolo I

Registri e Albi di competenza dello Stato

I. Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale

I. a) Riferimento normativo

L. 383/00, D.M. lavoro e politiche sociali n. 471/01

I. b) Chi può iscriversi

I. Le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

La legge 383/00, oltre a indicare positivamente chi può iscriversi al registro, all'art. 2, comma 2, esclude esplicitamente dall'iscrizione alcuni tipi di associazione. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della legge 383/00, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I. c) Requisiti

L'associazione deve:

- essere costituita e operante da almeno un anno;
- svolgere attività in almeno cinque Regioni ed in almeno venti Province del territorio nazionale. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri regionali;
- avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali;
- lo statuto dell'associazione deve riportare:
 1. la denominazione
 2. la sede legale
 3. l'oggetto sociale

4. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
5. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette
6. l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
7. la previsione dell'elettività delle cariche associative e che le norme sull'ordinamento interno siano ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, può consentire deroghe a questa disposizione
8. i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi
9. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
10. le modalità di scioglimento dell'associazione
11. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

I. d) Procedura

L'iscrizione si richiede presentando domanda a mezzo raccomandata A/R al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata da:

1. atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione con le previsioni di cui all'art. 3 della legge 383/00. In caso di difformità dello statuto questo deve essere integrato da un documento deliberato dall'organismo nazionale competente dell'associazione che recepisca dette previsioni e impegni l'associazione a modificare lo statuto in tal senso tempestivamente e comunque entro un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;
2. indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque Regioni e in almeno venti Province del territorio nazionale;
3. nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
4. sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:
 - modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;
 - numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;
 - indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.

Riguardo le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni nazionali, la loro iscrizione automatica si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale

attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, che decorrono dalla data indicata sul timbro postale, il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili provvede a deliberare in merito all'iscrizione al Registro nazionale. Qualora la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, sempre mediante raccomandata A/R, le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento. In ogni caso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle associazioni iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.

Ai sensi dell'art. 10 della l. 383/00, contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione è possibile proporre ricorso in via amministrativa, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. Inoltre, entro 60 giorni è possibile proporre ricorso al TAR competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del TAR è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

1.e) Effetti dell'iscrizione

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sia l'associazione in quanto tale che i singoli associati, al fine di consentire loro di realizzare gli scopi associativi, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

1. in deroga alla disposizione di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 640/72, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti;
2. le associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 30 L. 383/00, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali, possono avvalersi delle provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi;
3. i crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai

sensi dell'art. 275 l-bis del codice civile;

4. le emittenti televisive e radiofoniche possono trasmettere trasmissioni e messaggi di utilità sociale nell'ambito dei limiti indicati dalle leggi sulla diffusione televisiva e radiofonica;
5. gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, purché non si trovino in situazioni di dissesto;
6. le associazioni di promozione sociale, oltre a potere, come ogni soggetto, promuovere azioni giurisdizionali e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela del proprio interesse, possono altresì svolgere una funzione di rappresentanza degli interessi diffusi quando coincidano con le loro finalità statutarie. Sono pertanto legittimate:
 - a intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
 - a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi;
 - ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, art. 9;
7. si favorisce l'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali;
8. si prevede, per le associazioni iscritte da almeno 6 mesi, la possibilità di stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali e altri enti pubblici per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi;
9. ai sensi della L. 383/00, art. 31, le amministrazioni statali (strutture civili e militari), regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili delle dette amministrazioni per manifestazioni e iniziative temporanee;
10. in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'art. 3, comma 4, L. 287/91. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali;
11. le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati;
12. ai sensi della L. 383/00, art. 32, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Vi sono poi delle agevolazioni fiscali che si applicano ai donanti delle associazioni e in via mediata avvantaggiano anche le associazioni di promozione sociale:

13. in base all'art. 15, comma 1, lettera i quater; del TUIR, approvato con DPR 917/86, in tema di detrazione di imposta per oneri sostenuti, la persona fisica, così come i soci di società semplice in misura proporzionale, possono detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro di erogazione, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti, purché versate tramite bonifico bancario o postale, ovvero tramite i sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del D.LGS. 241/97 o attraverso le ulteriori modalità atte a consentire gli idonei controlli stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. La detrazione spetta se tale erogazione non è deducibile nella determinazione dei singoli redditi che hanno concorso a formare il reddito complessivo;
14. in base all'art. 100, comma 2, lettera l del TUIR relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, l'impresa può dedurre le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore all'equivalente di £ 3.000.000 = o al 2% del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di legge;
15. in base all'art. 147 del TUIR, in tema di detrazione d'imposta per oneri per gli enti non commerciali, l'ente può detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro di erogazione, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti, purché versate tramite bonifico bancario o postale, ovvero tramite i sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del D.LGS. 241/97 o attraverso le ulteriori modalità atte a consentire gli idonei controlli stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. La detrazione spetta se tale erogazione non è deducibile nella determinazione dei singoli redditi che hanno concorso a formare il reddito complessivo.

Per i singoli associati sono previste le seguenti agevolazioni:

16. in base all'art. 19 L. 383/00, i lavoratori, al fine di svolgere le attività istituzionali, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale;
17. ai sensi dell'art. 20 L. 383/00, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Registro di Enti e Associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati

Il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, si trova presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, ai sensi del D.P.R. 394/99 ed è diviso in 3 sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art.

42 del D.LGS. 286/98;

- b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. 286/98;
- c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del D.LGS. 286/98.

Con la L. 189/02 che ha apportato modifiche al Testo Unico sull'immigrazione, anche il Registro di enti e associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati viene implicitamente modificato. Infatti, con la modifica dell'art. 23 del Testo Unico, viene meno la figura del garante e conseguente la necessità di un controllo sui garanti. La Seconda Sezione del Registro, relativa agli enti e le associazioni di volontariato che si facevano garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve pertanto ritenersi destinata a venir meno.

2.a) Riferimento normativo

D.P.R. 394/99, D.LGS. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), L. 189/02.

2.b) Chi può iscriversi

Per la Prima Sezione del registro

gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'art. 42, comma 1, D.LGS. 286/98, ossia:

1. le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del D.P.R. 389/94, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
3. la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
4. la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni

e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

5. l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

Per la Seconda Sezione del registro

omissis

Per la Terza Sezione del registro

le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, D.LGS. 286/98. Possono richiedere l'iscrizione gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile. Gli organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi sopra indicati possono richiedere l'iscrizione, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti in questa sezione del registro.

2.c) Requisiti

Per la Prima Sezione del registro

1. forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del D.LGS. 460/97;
2. obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
3. sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
4. esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri;

Per la Seconda Sezione del registro

omissis

Per la Terza Sezione del registro

le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del Testo Unico

sull'immigrazione.

2.d) Procedura

Per la Prima Sezione

Si presenta domanda sottoscritta dal rappresentante legale corredata dai sotto elencati allegati:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
2. dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli immigrati negli ultimi due anni;
3. copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività, delle relazioni di accompagnamento e delle delibere di approvazione;
4. copia dell'eventuale atto di iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato (autocertificabile);
5. ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
6. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 redatta e sottoscritta dal legale rappresentante e da ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente concernente l'assenza nei loro confronti delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52 del D.P.R. 394/99, corredata da fotocopia del documento di identità;
7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa la conformità all'originale dei documenti presentati in copia.

Per la Terza Sezione

si presenta domanda sottoscritta dal rappresentante legale e corredata dai documenti indicati per la Prima Sezione sub 1., 3., 4., 5., 6., 7. Si allega altresì una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risultino:

8. la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;
9. la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
10. la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
11. l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/2003, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative.

Inoltre, qualora l'ente abbia esperienza in materia di assistenza sociale e di prestazione di servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento con

particolare riferimento al lavoro minorile, deve allegare la seguente ulteriore documentazione:

1) relazione sull'attività svolta;

2) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni.

Invece gli enti che non abbiano maturato un'esperienza nei campi sopraindicati devono presentare:

1) il curriculum di ciascuno dei componenti;

2) il rapporto di partenariato instaurato con un soggetto già iscritto nella Terza Sezione del Registro.

L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro in qualunque sezione, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto.

L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.

2.e) Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione nella Prima Sezione è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del D.LGS. 286/98; l'iscrizione nella Terza Sezione è condizione necessaria per svolgere l'attività.

3. Albo degli enti autorizzati (a prestare assistenza per le adozioni)

3.a) Riferimento normativo

L. 184/83 e D.P.R. 492/99

3.b) Chi può iscriversi

Le associazioni, organizzazioni od enti che si occupano di affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale, e che curano lo svolgimento all'estero delle pratiche necessarie davanti all'autorità del paese straniero.

3.c) Requisiti

Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 39, comma 1, lettera c), L. 184/83, e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
2. avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
3. disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

4. non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
5. non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
6. impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
7. avere sede legale nel territorio nazionale.

3.d) Procedura

Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione per le adozioni internazionali, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

1. il possesso dei requisiti sopra indicati;
2. l'elenco e le generalità delle persone che dirigono e operano nei servizi dell'ente, nonché le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze acquisite nel settore, le qualità morali possedute. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonché al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;
3. l'elenco e le generalità dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
4. i dati forniti sull'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonché i giorni e gli orari di apertura;
5. i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture dell'ente in ciascuno di essi;
6. l'area geografica del territorio italiano nella quale l'ente intende operare per i cittadini italiani ivi residenti;
7. le modalità operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare, per dare continuità all'attività di sostegno e di accompagnamento al percorso adottivo, comprese quelle concordate con i servizi;
8. il costo, per ciascun Paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendono adottare un bambino.

All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresì allegare:

9. la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;

10. una dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

11. una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalità di lucro.

Entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarità.

Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:

- indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente è autorizzato ad operare;
- può limitare l'autorizzazione all'ente ad operare per le persone residenti in una o più regioni d'Italia.

In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione o di revoca o sospensione della stessa, gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione.

La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di riesame.

3.e) Effetti sull'iscrizione

L'ente iscritto ottiene l'autorizzazione per:

1. raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell'adozione;
2. agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione;
3. promuovere l'istituzione di servizi di consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione.

4. Organizzazioni non governative

Le organizzazioni non governative operano nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. La L. 49/87 disciplina la loro attività nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e prevede per dette organizzazioni un riconoscimento di idoneità.

Il riconoscimento di idoneità può essere dato per uno o più tra i seguenti settori di intervento:

- realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;
- selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;
- attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.

Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

4.a) Riferimento normativo

L. 49/87, D.P.R. 177/88

4.b) Soggetti interessati

Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

4.c) Requisiti

Le organizzazioni non governative devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. risultare costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
2. avere come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
3. non perseguire finalità di lucro e prevedere l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
4. non avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né essere collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
5. fornire adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
6. avere documentata capacità organizzativa e esperienza operativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
7. presentare i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentare la tenuta della contabilità.

Devono altresì dichiarare di accettare i controlli periodici stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica e impegnarsi alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

4.d) Procedura

Le organizzazioni non governative costituite da almeno tre anni possono presentare al Ministero Affari Esteri, Commissione per le organizzazioni non governative, la richiesta autenticata di riconoscimento di idoneità per uno dei seguenti settori:

- a) realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo.

Tali programmi possono avere per oggetto: la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture; la fornitura di attrezzature e servizi; l'attuazione

e degli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni; l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione e l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

- b) selezione, formazione ed impiego di volontari in programmi di cui alle lettere a) o c), promossi dall'organizzazione;
- c) realizzazione di programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo;
- d) programmi o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia o nei Paesi in via di sviluppo;
- e) attività di promozione e realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:

1. atto costitutivo e statuto;
2. atto da cui risultano generalità del legale rappresentante;
3. bilanci analitici degli ultimi 3 anni con relativa documentazione contabile;
4. relazione su attività svolta e risultati conseguiti nella cooperazione negli ultimi 3 anni.

La Direzione Generale alla cooperazione, sentito il parere della Commissione organizzazioni non governative, procede al riconoscimento di idoneità per uno o più settori di intervento di cui sopra, previa verifica della conformità dei programmi e degli interventi predisposti e della sussistenza dei requisiti idoneità.

Il Ministero Affari Esteri può revocare il riconoscimento ad una O.N.G. nel caso di:

1. irregolarità gestionali riscontrate durante controlli;
2. mancata presentazione relazione annuale su stato avanzamento programmi;
3. scioglimento della organizzazione o perdita dei requisiti previsti.

4.f) Effetti dell'iscrizione

Ai sensi dell'art. 29 della l. 49/87, alle organizzazioni riconosciute idonee possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70% dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter riguardanti i costi del personale dipendente e volontario. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui

oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Inoltre, le organizzazioni non governative riconosciute idonee sono considerate ONLUS di diritto e godono delle agevolazioni previste per queste ultime.

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g) TUIR, a favore di organizzazioni non governative che abbiano avuto il riconoscimento d'idoneità sono deducibili dal reddito imponibile. Tuttavia, ai sensi dell'art. 13 D.LGS. 460/97, la deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali, è consentita purché per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lett. i bis), TUIR, per erogazioni liberali in denaro in favore di ONLUS per una somma non superiore a 2.065,83 euro.

5. Elenco del dipartimento di protezione civile

Si tratta di un elenco delle organizzazioni e degli enti di protezione civile predisposto e periodicamente aggiornato a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale degli stessi. Come detto più sotto, comprende anche gruppi comunali e intercomunali creati per iniziativa delle amministrazioni locali. Qui prenderemo in considerazione i requisiti e gli effetti per le organizzazioni di volontariato.

5.a) Riferimento normativo

L. 225/92 e D.P.R. 194/2001

5.b) Chi può iscriversi

Ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile. In particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato:

1. le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato ovvero in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale (in Lombardia occorre essere iscritti nell'Albo regionale del volontariato di protezione civile, alla sezione regionale o provinciale);
2. le organizzazioni di volontariato che, in virtù dell'art. 13 della L. 266/91, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri o albi regionali per il volontariato di protezione civile.

5.c) Requisiti

Deve trattarsi di associazioni, senza fine di lucro, che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per svolgere o promuovere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi straordinari (art. 2, comma 1, lettera c), L. 225/92), di competenza statale ai sensi dell'art. 107 del D.LGS. 112/98, nonché attività di for-

mazione e addestramento, nella stessa materia.

Le organizzazioni sub I. devono necessariamente avere i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale del volontariato di protezione civile ed essere state dichiarate operative.

5.d) Procedura

Le organizzazioni di volontariato possono chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite della Regione o Provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta per il tramite della propria organizzazione nazionale. Per l'iscrizione è necessario il parere positivo della Regione di appartenenza che viene dato quando l'organizzazione è iscritta all'Albo regionale ed è dichiarata operativa. Le organizzazioni di volontariato, che, ai sensi dell'art. 13, L. 266/91, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dalla stessa legge, possono chiedere direttamente l'iscrizione nell'elenco nazionale. Il Dipartimento provvede dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi calamitosi.

Le Regioni e le Province autonome invieranno periodicamente al Dipartimento l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, il Dipartimento informa le organizzazioni richiedenti, le Regioni, le Province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

5.e) Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione nell'elenco consente alle organizzazioni di richiedere al Dipartimento la concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini

Il Dipartimento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, rimborsa alle organizzazioni di volontariato le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati, le spese relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed il consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso. Inoltre, su presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, gli oneri derivanti da:

1. reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
2. altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 194/01, i volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in

vista o in occasione di eventi calamitosi, hanno diritto, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro consenta, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

1. al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. alla copertura assicurativa secondo le modalità previste per i volontari dall'art. 4 della L. 266/91.

In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

Infine i volontari aderenti alle organizzazioni inserite nell'elenco, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini autorizzate preventivamente dal Dipartimento, hanno diritto ai benefici sopra riportati per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

I datori di lavoro pubblici o privati che ne facciano richiesta hanno diritto al rimborso dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

Riguardo i volontari lavoratori autonomi, essi hanno diritto al rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite dell'equivalente del valore di £ 200.000= (103,29 euro) lorde giornaliere.

6. Elenco delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura

6.a) Riferimento normativo

L. 108/96, D.P.R. 315/97, D.M. 06/08/96

6.b) Chi può iscriversi

Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione dell'usura.

6.c) Requisiti

Per potere iscriversi nell'elenco è necessario:

1. avere ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o della Regione;
2. che nell'atto costitutivo e nello statuto sia contenuto lo "scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione"
3. che nello statuto siano indicati i criteri specifici di meritevolezza dei soggetti per i quali si presteranno le garanzie, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e le modalità di deliberazione collegiale della

garanzia;

4. che le fondazioni e le associazioni siano in possesso dei requisiti patrimoniali e che gli esponenti siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1996.

I requisiti indicati dal DM 06/08/96 sono:

1. requisiti patrimoniali:

Il livello minimo di patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute, per la prevenzione del fenomeno dell'usura è pari all'equivalente di:

- a) £ 50.000.000 (25.822,84 euro) per le associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operatività;
- b) £ 100.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia (51.645,68 euro);
- c) £ 200.000.000 (103.291,37 euro) per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;
- d) £ 500.000.000 (258.228,44 euro) per fondazioni con competenza operativa estesa a più regioni

2. requisiti di onorabilità:

le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro:

- a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 309/90 o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli artt. 644 (usura), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
- b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto legge 1 settembre 1993, n. 385);
- d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

- e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
- f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della L. 575/65 in tema di disposizioni contro la mafia;
- h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. requisiti di professionalità:

le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si sono contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.

6.d) Procedura

Ai sensi del D.P.R. 315/97 la domanda di iscrizione all'elenco é presentata al Ministero del tesoro allegando la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopra indicate oltre a copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto. Qualora la fondazione o l'associazione riconosciuta perda uno dei requisiti necessari, ovvero commetta gravi violazioni di norme di legge, il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato può presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.

6.e) Effetti dell'iscrizione

Le fondazioni e le associazioni sono ammesse a prestare garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Elenco presso le prefetture delle associazioni e organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti dan-

7.a) Riferimento normativo

L. 44/99, D.M. 614/94, D.M. 451/99

7.b) Chi può iscriversi

Le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati aventi tra i propri scopi sociali di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.

7.c) Requisiti

Poiché gli enti di questo elenco hanno lo scopo di fornire assistenza nella presentazione della richiesta di elargizione al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, e non di prestare garanzie patrimoniali per la concessione di prestiti, come invece le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, ad essi non sono richiesti requisiti relativi alla struttura giuridica e alla solidità patrimoniale.

Le condizioni necessarie per potersi iscrivere sono:

1. espressa indicazione nell'atto costitutivo che tra gli scopi dell'ente vi è quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive
2. costituzione dell'ente avvenuta da almeno un anno
3. essere operanti nel settore
4. nessuno tra associati, amministratori o promotori sia nelle condizioni di seguito indicate:
 - abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 309/90, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli art. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
 - abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
 - sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza

di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

- sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
- nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della L. 575/65 in tema di disposizioni contro la mafia.

7.d) Procedura

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, è indirizzata al Prefetto della Provincia in cui l'associazione o organizzazione ha sede. Ad essa devono essere allegati copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, e l'elenco nominativo di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori.

Quando la richiesta di iscrizione è presentata da associazioni o fondazioni già iscritte nell'elenco delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione dell'usura di cui all'art. 15 L. 108/96 ne è fatta espressa menzione nella domanda ed è allegata specifica attestazione, sottoscritta dal richiedente. In tal caso non è necessario presentare altra documentazione.

La Prefettura nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi sia quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive e che i soci, gli amministratori o i promotori non siano nelle condizioni sopra indicate.

Nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda, la Prefettura può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'associazione od organizzazione che ha presentato la stessa. Il termine di sessanta giorni ricomincia a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni.

Il diniego dell'iscrizione è adottato con provvedimento motivato, da comunicarsi all'associazione od organizzazione interessata.

7.e) Effetti dell'iscrizione

L'ente iscritto è autorizzato a prestare assistenza e solidarietà alle vittime di attività estorsive e a presentare, con il consenso dell'interessato, la domanda di elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

8. Registro delle persone giuridiche private

8.a) Riferimento normativo

D.P.R. 361/00

8.b) Chi può iscriversi

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato.

Qualora detti enti svolgano la propria attività nell'ambito della sola Regione Lombardia, dovranno iscriversi al Registro regionale delle persone giuridiche private di cui al paragrafo 9 del capitolo 2.

8.c) Requisiti

Requisiti necessari sono:

1. che siano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione di ciascun tipo di ente (associazione, fondazione, organizzazione di volontariato). In particolare dovranno essere stati costituiti per atto pubblico e l'atto costitutivo e lo statuto registrati all'Ufficio del Registro competente
2. che lo scopo dell'ente sia possibile e lecito
3. che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

8.d) Procedura

La domanda in bollo, in duplice copia, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere indirizzata al Prefetto nella cui Provincia è stabilita la sede dell'ente. Ad essa devono essere allegati:

1. due copie autentiche di cui una in bollo dell'atto costitutivo e del relativo statuto redatti per atto pubblico;
2. relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'attività che l'ente intende realizzare per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e eventualmente di quella effettivamente svolta (due copie);
3. relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della relativa documentazione (perizia giurata nel caso di beni immobili, attestazione bancaria per denaro o titoli) (due copie);
4. elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi con dati anagrafici e codici fiscali e, qualora si tratti di associazione, indicazione del numero degli associati
5. qualora l'ente abbia operato anteriormente alla richiesta di riconoscimento giuridico, copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo antecedente la presentazione dell'istanza (due copie).

Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione.

Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui sopra, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. L'iscrizione è negata se nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non

provvede all'iscrizione.

Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal Prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8.e) Effetti dell'iscrizione

Il riconoscimento della personalità giuridica comporta innanzitutto che l'ente abbia una propria autonomia patrimoniale, così che il patrimonio dell'ente rimane assolutamente separato e distinto dal patrimonio degli associati e/o degli amministratori.

La persona giuridica può quindi a mezzo dei propri legali rappresentanti assumere obbligazioni di cui risponderà solo con il proprio patrimonio. Il patrimonio dei legali rappresentanti, a differenza di quanto avviene per gli enti di fatto, non potrà essere aggredito dai creditori neppure in via sussidiaria.

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva possono essere interessate al riconoscimento della personalità giuridica per ottenere mutui dall'Istituto di Credito Sportivo per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compreso l'acquisto delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

9. Anagrafe unica delle onlus

9.a) Riferimento normativo

D.LGS. 460/97 art. 11

9.b) Chi può iscriversi

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ossia associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente i requisiti previsti dallo stesso D.LGS. 460/97.

9.c) Requisiti

Condizioni necessarie per l'iscrizione sono:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
 1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
 2. assistenza sanitaria;
 3. beneficenza;
 4. istruzione;
 5. formazione;
 6. sport dilettantistico;
 7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla L. 1089/39, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;

8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.LGS. 22/97;
 9. promozione della cultura e dell'arte;
 10. tutela dei diritti civili;
 11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della L. 400/88;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 - h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

9.d) Procedura

Gli enti il cui statuto prevede i requisiti di cui sub 10.C, danno comunicazione entro trenta giorni dall'inizio delle attività di cui al punto sub a) dei requisiti alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. Ai sensi del D.M. 266 del 18/07/03, alla comunicazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 in cui sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti indicati sub 10.C; in alternativa alla comunicazione può essere allegata copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

9.e) Effetti dell'iscrizione

Le conseguenze dell'iscrizione sono essenzialmente di natura fiscale e tributaria e comportano benefici sia direttamente per le ONLUS, sia indirettamente, favorendo le erogazioni liberali in loro favore.

Relativamente alle imposte sul reddito:

1. per le ONLUS, a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale; i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (TUIR art. 150);
2. per le persone fisiche e pro quota per i soci di società semplice è detraibile il 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS, fino alla concorrenza di E 2.065,83 di erogazione (TUIR art. 15, comma 1, lett. i bis), e comma 3);
3. per le imprese sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS fino alla concorrenza di E 2.065,83 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato (TUIR art. 100, comma 2, lett. h);
4. sono deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (TUIR art. 100, comma 2, lett. i);
5. sempre che le erogazioni liberali in denaro da parte di imprese in favore delle ONLUS non siano deducibili, è ammessa la detrazione del 19% dell'erogazione, fino alla concorrenza di E 2.065,83 di erogazione, da parte di:
 - enti non commerciali di cui al TUIR art. 73, comma 1, lett. c) (TUIR, art. 147)
 - società ed enti commerciali non residenti (TUIR art. 152, comma 3)
 - enti non commerciali non residenti (TUIR, art. 154, comma 2);
6. il valore delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici, oggetto dell'attività dell'impresa, ceduti gratuitamente alle ONLUS, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, non è considerato ricavo ai sensi dell'art. 53, comma 2, del TUIR (ora rectius art. 85, comma 2, TUIR) (D.LGS. 460/97, art. 13, comma 2);
7. il valore dei beni oggetto dell'attività dell'impresa diversi da derrate alimentari e prodotto farmaceutici ceduti gratuitamente alle ONLUS non è considerato ricavo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del TUIR (ora rectius art. 85, comma 2, TUIR). Il costo di produzione o acquisto, fino alla concorrenza di E 1.032,91 si considera erogazione liberale, da includere nel limite di E 2.065,83 o 2% del reddito dichiarato di cui all'art. 100, comma 2, lett. h, del TUIR (D.LGS. 460/97, art. 13, comma 3).

Non sono soggette a IVA:

1. le prestazioni effettuate in favore di ONLUS di:
 - divulgazione pubblicitaria (art. 3 D.P.R. 633/72)
 - cessioni gratuite di beni (art. 10 n. 12 D.P.R. 633/72);
2. le prestazioni rese da ONLUS:

- di trasporto di malati o feriti, con veicoli appositamente equipaggiati (art. 10 n.15 D.P.R. 633/72)
 - di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (art. 10 n. 19 D.P.R. 633/72)
 - educative per l'infanzia e la gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative a vitto, alloggio, fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati (art. 10. n. 20 D.P.R. 633/72)
 - socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o altro di analogo, in favore di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza (art. 10 n. 27 ter D.P.R. 633/72);
3. le operazioni relative alle attività istituzionali non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi per mezzo di scontrino o ricevuta fiscale (art. 15 D.LGS. 460/97);
4. è ammessa in detrazione l'IVA sugli acquisti per attività commerciali eventualmente svolte oltre alle attività istituzionali, purché sia tenuta contabilità separata secondo i modi stabiliti dall'art. 20 bis del D.P.R. 600/73 (art. 14, comma 1, lett. c) D.LGS. 460/97).

Agevolazioni di varia natura:

1. sui contributi corrisposti alle ONLUS da enti pubblici non si applica la ritenuta alla fonte del 4% di cui all'art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73. Sui redditi di capitale delle ONLUS, la ritenuta alla fonte (imposta sostitutiva) si applica a titolo d'imposta e non di acconto (art. 16 D.LGS. 460/97);
2. esenzione dall'imposta di bollo per gli atti che riguardano ONLUS (art. 27 bis Tabella D.P.R. 642/72);
3. esenzione dalle tasse sulle concessioni governative (art. 13 bis D.P.R. 641/72);
4. esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni effettuate in favore delle ONLUS (D.LGS. 346/90, art. 3, comma 1);
5. previsione di un'imposta di registro fissa pari a E 129,11 per gli atti costitutivi e gli statuti (D.LGS. 131/86, Tariffe art. 11 bis);
6. previsione di un'imposta di registro fissa pari a E 129,11 per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, sempre che l'ONLUS dichiari nell'atto di trasferimento del bene di intendere utilizzare il bene per la propria attività e quanto dichiarato avvenga entro 2 anni (D.LGS. 131/86, Tariffa art. 1);
7. gli enti locali possono deliberare la riduzione o l'esenzione dai tributi locali a favore delle ONLUS (D.LGS. 460/97, art. 21);
8. esenzione sull'imposta degli spettacoli per attività svolte occasionalmente, purché ne sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente (D.LGS. 460/97, art. 23);
9. possibilità di finanziarsi attraverso lotterie, tombole, pesche con determinati limiti

nel valore dei biglietti venduti e nei premi posti in palio (D.LGS. 460/97, art. 24). La Regione Lombardia con la L.R. 27/01, art. 1, comma 7, ha previsto che le ONLUS, comprese le ONLUS di diritto, siano esentate dal pagamento dell'IRAP e della tassa automobilistica regional

Capitolo 2

Registri e Albi di competenza della Regione

I. Registro regionale del volontariato

Il Registro regionale del volontariato era articolato in cinque sezioni, in base alle diverse aree di intervento delle organizzazioni di volontariato. La quarta sezione del Registro regionale relativa alla protezione civile è stata trasformata in Albo del volontariato di protezione civile. Qui sono quindi riportate le sezioni di cui si compone attualmente il Registro regionale del volontariato.

SEZIONI	AREA D'INTERVENTO
A) SOCIALE	<ul style="list-style-type: none"> • Sociale - Assistenziale • Sanitari
B) CIVILE	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione dei diritti della persona • Tutela e valorizzazione dell'ambiente • Protezione del paesaggio e della natura • Tutela e miglioramento della qualità della vita
C) CULTURALE	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico • Educazione permanente • Attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva
E) SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio volontario di vigilanza ecologica

I.a) Riferimento normativo

L. 266/91 e L.R. 22/93

I.b) Chi può iscriversi

Le organizzazioni di volontariato costituite che abbiano registrato il proprio statuto presso l'Ufficio del Registro e che svolgano la loro attività nell'ambito di almeno due Province della Lombardia, ovvero le organizzazioni a carattere nazionale con sede legale in altra Regione, purché possiedano sedi operative in almeno due

Province della Lombardia.

1.c) Requisiti

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 266/91 e dell'art. 3, comma 3, della L.R. 22/93, lo statuto dell'organizzazione deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

1. assenza di fini di lucro;
2. democraticità della struttura;
3. elettività delle cariche associative;
4. gratuità delle cariche associative;
5. gratuità delle prestazioni degli aderenti;
6. criteri di ammissione degli aderenti;
7. criteri di esclusione degli aderenti;
8. obblighi degli aderenti;
9. diritti degli aderenti;
10. obbligo di formazione del bilancio;
11. modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea;
12. devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione conforme a quanto previsto all'art. 5, comma 4, della L. 266/91.

1.d) Procedura

Occorre presentare domanda di iscrizione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione alla D.G. Famiglia e Politiche Sociali della Regione, U.O. Affari Istituzionali e Terzo Settore (Via Pola 9/11 - 20124 Milano) ed al Sindaco dei Comuni in cui l'organizzazione ha la sede legale e operativa al fine di ottenerne il parere sull'esistenza e l'operatività (i Comuni invieranno tali pareri alla Regione entro 60 giorni trascorsi i quali il parere si intende favorevole).

Nella domanda occorre:

1. indicare una o più sezioni del Registro in cui si intende iscriversi e le aree di intervento cui si opera
2. dichiarare la prevalenza di prestazioni gratuite rese dai volontari rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati
3. dichiarare di avere trasmesso copia della domanda e degli allegati al Sindaco del Comune in cui l'associazione ha la propria sede amministrativa e/o operativa

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. atto costitutivo e statuto in copia autenticata redatti in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata con dimostrazione dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del Registro competente per territorio;
2. relazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione, sull'attività svolta e sull'attività programmata;
3. ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione;
4. dichiarazione di non possesso dei beni o situazione patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante;

5. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA all'organizzazione;

6. elenco delle sedi operative esistenti nel territorio regionale

Per le organizzazioni che necessitano dell'uso di mezzi di trasporto per malati e feriti si richiede altresì:

7. copia conforme dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del D.G.R. n. 7/12753 del 16.04.2003 rilasciata dalla ASL competente.

Il provvedimento di iscrizione al Registro o di diniego motivato viene emanato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del parere dei Comuni o dell'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere. Tale termine è interrotto qualora si renda necessario acquisire chiarimenti o supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi.

Il provvedimento viene notificato al legale rappresentante della organizzazione di volontariato, alle Province interessate e per conoscenza ai sindaci dei comuni competenti. In caso di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il provvedimento entro 30 giorni dalla notifica.

Il provvedimento d'iscrizione è emanato con decreto del dirigente della struttura competente.

1.e) Effetti dell'iscrizione

Ai sensi della L. 266/91 e della L.R. 22/93, l'iscrizione al Registro è condizione necessaria per:

1. accedere ai contributi pubblici;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici ex art. 7 L. 266/91 (purché le associazioni siano iscritte da almeno sei mesi);
3. beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 L. 266/91 in particolare:
 - gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro
 - le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
 - le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni di volontariato che perseguono fini di solidarietà
 - i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
4. avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 9 della L. 266/91 che rende applicabile alle organizzazioni di volontariato la normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo di cui all'art. 20 del D.P.R. 598/73 come modificato dal D.P.R. 954/82, ripreso poi dall'art. 148 D.P.R. 917/86, in base alla quale le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle orga-

nizzazioni. Inoltre, per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte della stessa organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

5. per i volontari, usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 17 L. 266/91;
6. avvalersi delle provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi per i progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 30 L. 383/00, (L. 383/00 art. 24)';
7. ai sensi della L. 383/00, art. 28, si favorisce l'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali²;
8. ai sensi della L. 383/00, art. 31, le amministrazioni statali (strutture civili e militari), regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili delle dette amministrazioni per manifestazioni e iniziative temporanee³;
9. ai sensi della L. 383/00, art. 32, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
10. l'iscrizione al Registro, in alternativa all'iscrizione a uno degli altri registri indicati nella delibera emanate in base alla L.R. 23/99, costituisce presupposto per partecipare ai bandi per l'attuazione di interventi innovativi per l'infanzia e l'adolescenza.

Ai sensi della D.G.R. 6/49917 del 19/05/00, nel caso di iscrizione alla sezione E) l'organizzazione può avvalersi solo dei benefici di cui agli artt. 7, 8, 17 L. 266/91 (si veda sub punti 2, 3 e 4).

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, considerate ONLUS di diritto, possono avvalersi delle agevolazioni ed esenzioni previste per queste ultime, indicate nel capitolo I, paragrafo 10.

2. Albo regionale del volontariato di protezione civile

L'Albo regionale del volontariato di protezione civile è stato istituito dalla L.R. 1/00, art. 3, comma 164, poi abrogato dalla L.R. 16/04. In esso sono confluiti le organizzazioni di volontariato già iscritte nella sezione D) del Registro regionale del volontariato e i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.

Le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del volontariato di protezione civile, qualora operino anche in altri settori, possono iscriversi altresì nel Registro del volontariato.

L'Albo è articolato su base regionale, provinciale e comunale.

L'Albo regionale è suddiviso in due sezioni:

1. associazioni
2. elenco dei volontari, costituito da tutti i volontari in ordine alfabetico che fanno parte delle associazioni

La sezione associazioni è suddivisa in sei specializzazioni:

- a) logistica e soccorso in genere
- b) unità cinofile
- c) sommozzatori e soccorso nautico
- d) antincendio boschivo
- e) comunicazioni
- f) soccorso alpino

Ulteriore distinzione relativa alle associazioni è quella tra associazioni operative e non: sono operative le associazioni in cui l'80% degli associati hanno dichiarato di essere disponibili a svolgere compiti operativi; tale percentuale è ridotta al 60% per le associazioni con più di 1000 associati.

La sezione regionale dell'Albo è tenuta a cura del Servizio di protezione civile della Regione presso la Direzione Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile, via Fara 26, Milano.

2.a) Riferimento normativo

L. 266/91, L.R. 22/93, L.R. 16/04 e Regolamento regionale 3/01

2.b) Chi può iscriversi

Possono iscriversi le associazioni:

1. nazionali, che operino anche in altre Regioni e abbiano in Lombardia sedi operative in almeno due Province;
2. regionali, che operino in Lombardia e abbiano sedi operative in almeno due Province
3. convenzionate con la Regione Lombardia per l'attività della "Colonna Mobile Regionale"

2.c) Requisiti

Lo statuto dell'associazione deve indicare:

1. assenza di fini di lucro;
2. democraticità della struttura;
3. elettività delle cariche associative;
4. gratuità delle cariche associative;
5. gratuità delle prestazioni degli aderenti;
6. criteri di ammissione degli aderenti;

7. criteri di esclusione degli aderenti;
8. obblighi degli aderenti;
9. diritti degli aderenti;
10. obbligo di formazione del resoconto economico annuale da cui risultino i beni e i contributi;
11. modalità di approvazione del resoconto da parte dell'Assemblea;
12. conformità della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Organizzazione all'art. 5, comma 4 della L. 266/91;
13. prevalenza delle prestazioni rese dai volontari rispetto quelle erogate da lavoratori dipendenti o da professionisti convenzionati.

2.d) Procedura

Per l'accoglimento della domanda di inserimento nell'Albo da parte di un'associazione è necessario:

1. avere registrato l'atto costitutivo e lo statuto presso l'Ufficio del Registro competente
2. che l'organizzazione abbia ottenuto il codice fiscale o la partita IVA
3. avere presentato l'istanza di iscrizione dell'associazione al Comune in cui vi è la sede affinché ne attesti l'esistenza e l'operatività.

Si presenta domanda alla Direzione Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile, Unità Organizzativa Protezione Civile e per conoscenza al Sindaco del Comune in cui vi è la sede allegando:

1. atto costitutivo e statuto in copia autenticata redatti in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata con dimostrazione dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del Registro;
2. dichiarazione di prevalenza dell'attività gratuita rispetto a quella fornita da lavoratori dipendenti o professionisti;
3. relazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione, sull'attività svolta e sull'attività programmata;
4. ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione;
5. dichiarazione di non possesso dei beni o situazione patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante;
6. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA all'organizzazione;
7. dichiarazione motivata indicante una delle specializzazioni previste per le associazioni dall'art. 6 del Regolamento regionale 3/01. Qualora l'associazione operi in più campi occorre indicare la specializzazione prevalente;
8. l'elenco nominativo dei volontari associati, indicando per ciascuno di essi le generalità, il datore di lavoro, il tipo di lavoro svolto, la loro eventuale disponibilità a svolgere compiti operativi e, nel caso positivo, se detta disponibilità è a favore della stessa o di altra organizzazione;
9. dichiarazione attestante il fatto che tutti i volontari hanno autocertificato di non

avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali, ovvero l'indicazione nominativa dei volontari che hanno riportato condanne e abbiano in corso procedimenti penali.

I tempi per l'iscrizione o il diniego sono quelli indicati per il Registro del volontariato.

2.e) Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo ha innanzitutto l'essenziale funzione di consentire al Dipartimento di Protezione civile, ovvero alla Prefettura o al Sindaco, di sapere chi convocare in caso di necessità.

Inoltre, l'iscrizione comporta per le associazioni la possibilità di:

- iscriversi nell'Elenco nazionale di cui al D.P.R. 613/94 per godere delle agevolazioni di cui alla L. 225/92 (si veda il capitolo I, paragrafo 5);
- ottenere la concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica. In particolare, le associazioni classificate come operative e i gruppi comunali e intercomunali hanno la precedenza nelle graduatorie di bandi regionali, provinciali o comunali per l'assegnazione di contributi.

Infine, poiché sono organizzazioni di volontariato, le associazioni iscritte all'Albo del volontariato di protezione civile possono avvalersi delle agevolazioni e dei benefici previsti per le organizzazioni di volontariato e conseguentemente per le ONLUS, indicate nel paragrafo precedente.

SEZIONI

A) SOCIALE - CIVILE

B) CULTURALE

C) AMBIENTALE

C) RELAZIONI INTERNAZIONALI

C) SPORT - TEMPO LIBERO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.a) Riferimento normativo

L.R. 28/96 e successive modificazioni

3.b) Chi può iscriversi

Associazioni senza fine di lucro che:

- a) abbiano atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata e registrati presso l'Ufficio del Registro
- b) svolgano effettiva attività da almeno 2 anni
- c) operino in almeno due Province o tre comunità montane, ovvero, fermo restando

gli altri requisiti di legge, siano organismi di collegamento e coordinamento di almeno 5 associazioni iscritte nei registri provinciali. Infine, possono iscriversi le associazioni senza scopo di lucro che svolgano attività rivolte a raccogliere mezzi per finanziare e sostenere iniziative solidaristiche e umanitarie all'estero, specie nei Paesi in via di sviluppo

d) svolgano attività nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne rivolta sia ai soci sia alla collettività. L'art. 2, comma 1 prevede un **elenco non tassativo**

di attività che possono costituire oggetto sociale:

1. promozione del principio di autodeterminazione e tutela dei diritti umani e civili;
2. tutela e promozione del valore della vita umana;
3. promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione e della educazione anche multietnica;
4. promozione e tutela della maternità e paternità responsabile e della famiglia;
5. tutela e promozione dei diritti dei minori;
6. promozione della cooperazione internazionale;
7. promozione della tradizione della cultura popolare lombarda;
8. promozione dei rapporti con i lombardi residenti all'estero;
9. promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati;
10. tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, religioso e artistico;
11. tutela della salute psico-fisica e della sicurezza;
12. tutela e valorizzazione dell'ambiente;
13. tutela, promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale;
14. attività sportive, musicali e ricreative;
15. attività volte al sostegno e all'animazione del mondo giovanile e/o della terza età;
16. attività ed iniziative che si propongono di valorizzare e consolidare la cultura ed il ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
17. promozione della cultura, informazione e orientamento al lavoro inteso come fondamentale esperienza individuale e collettiva;
18. promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione.

Inoltre, in base ad atti amministrativi successivi, possono iscriversi le associazioni il cui oggetto sociale consiste nel realizzare attività rivolte a raccogliere mezzi per finanziare e sostenere iniziative all'estero, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, con finalità solidaristiche e umanitarie.

3.c) Requisiti

L'associazione che richiede l'iscrizione deve essere retta da uno statuto che indichi espressamente:

1. assenza di fini di lucro;
2. partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e modalità di formazione degli organi dirigenti;
3. tutela dei diritti inviolabili della persona;
4. elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali;

5. obbligo di formazione del bilancio e indicazione delle modalità di approvazione da parte dei soci o dei loro delegati;
6. pubblicità degli atti e dei registri;
7. diritti dei soci e garanzia di recesso senza oneri;
8. attività realizzate avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione;
9. i criteri di ammissione;
10. i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio di fronte ad un organo interno di garanzia;
11. la previsione che nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere redistribuito tra i soci.

3.d) Procedura

L'associazione potrà inoltrare alla D.G. Famiglia e Politiche Sociali della Regione, U.O. Affari Istituzionali e Terzo Settore (Via Pola 9/11 - 20124 Milano) domanda di iscrizione in carta semplice indicando una sola sezione del Registro in cui richiede di essere iscritta e gli ambiti di intervento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata e registrati all'Ufficio del Registro;
2. relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni e su quella in programma sottoscritta dal legale rappresentante;
3. rendiconto economico, completo della situazione patrimoniale, e bilancio di previsione;
4. elenco nominativo delle cariche sociali;
5. elenco nominativo o numerico degli associati;
6. autocertificazione attestante che l'attività viene effettivamente svolta in almeno 2 Province o 3 comunità montane;
7. fotocopia del codice fiscale.

Ogni documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione richiedente.

Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio preposto, il termine è interrotto qualora si renda necessario acquisire chiarimenti o supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi. L'iscrizione o il diniego vengono comunicati al legale rappresentante dell'associazione.

3.e) Effetti dell'iscrizione

La Regione Lombardia mette a disposizione delle associazioni iscritte al Registro dell'associazionismo da almeno 6 mesi uno stanziamento per finanziare fino al 50% del costo complessivo di progetti a valenza regionale, scelti sulla base dei criteri indicati anno per anno nel bando.

La Regione promuove altresì forme di convenzionamento tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.

4. Registro delle associazioni di solidarietà familiare

4.a) Riferimento normativo

L.R. 23/99, art. 5, comma 2

4.b) Chi può iscriversi

Associazioni e formazioni di privato sociale che abbiano quale oggetto sociale:

- a) organizzazione e attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo";
- b) promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

4.c) Requisiti

L'associazione che richieda l'iscrizione deve:

- avere la sede legale o una sede secondaria sul territorio regionale;
- perseguire, nello svolgimento della sua attività, le finalità di cui all'art. 5, comma 1, L.R. 23/99 (si veda sub 4.B);
- svolgere effettiva attività da almeno due anni;
- disporre di uno statuto improntato a principi di trasparenza e di democrazia, che preveda:
 1. assenza di fini di lucro;
 2. partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e modalità di formazione degli organi dirigenti;
 3. tutela dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità tra uomini e donne;
 4. elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali;
 5. modalità di approvazione del bilancio da parte dei soci o dei loro delegati;
 6. pubblicità degli atti e dei registri;
 7. diritti dei soci e garanzia di recesso senza oneri per il socio;
 8. attività realizzate avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni;
 9. i criteri di ammissione;
 10. i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio;
 11. la previsione e le modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi

dell'art. 2 L.R. 28/96, senza cioè che possa essere redistribuito tra i soci;

- operare in almeno tre Province della Regione (solo per le Associazioni che siano autorganizzazioni a livello regionale).

4.d) Procedura

L'istanza di iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere indirizzata alla Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Unità Organizzativa Affari Istituzionali e Terzo Settore, Via Pola 9/11 - 20124 Milano.

La documentazione da presentare è differente in relazione al fatto che le associazioni siano o non siano iscritte in altro registro regionale o provinciale.

1. le associazioni e le formazioni di privato sociale già iscritte nei Registri regionale o provinciali del volontariato o nei Registri regionale o provinciali dell'associazionismo devono allegare la seguente documentazione:
 - fotocopia non autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata, registrati presso l'Ufficio del Registro competente per territorio;
 - relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni e su quella in programma, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - l'autocertificazione che attesti l'attività effettiva svolta in almeno tre Province (solo per le associazioni che siano autorganizzazioni a livello regionale)
 - fotocopia del certificato di attribuzione di codice fiscale all'organizzazione;
 - dichiarazione in carta libera e sottoscritta dal legale rappresentante relativa all'iscrizione dell'organizzazione o dell'associazione nei rispettivi registri.
2. le associazioni e le formazioni di privato sociale non iscritte in alcun registro devono allegare:
 - copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro competente per territorio;
 - relazione sull'attività svolta e su quella in programma, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione sottoscritto dal legale rappresentante;
 - dichiarazione di non possesso dei beni o situazione patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante;
 - elenco nominativo delle cariche sociali e indicazione della consistenza numerica dell'associazione;
 - atto notorio (è ammessa anche l'autocertificazione) che attesti l'attività effettiva svolta in almeno tre Province (solo per le associazioni a livello regionale).
 - fotocopia del certificato di attribuzione di codice fiscale all'organizzazione.

Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il termine è interrotto qualora si renda necessario acquisire chiarimenti o

supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi.
L'iscrizione o il diniego vengono disposti con decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale e comunicati al legale rappresentante dell'associazione e ai Comuni dove la stessa ha la sede legale o operativa, mediante raccomandata A/R.

4.e) Effetti dell'iscrizione

Le associazioni iscritte possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

5. Albo regionale delle associazioni e dei movimenti delle donne

L'Albo è articolato in sei sezioni:

- a) cultura
- b) formazione
- c) lavoro
- d) partecipazione sociale
- e) sanità
- f) socio-assistenziale

5.a) Riferimento normativo

L.R. 16/92 e D.C.R. 8 marzo 1995 n.V/1447

5.b) Chi può iscriversi

Le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili.

5.c) Requisiti

Essere soggetti collettivi che:

1. abbiano sede operativa nella Regione Lombardia;
2. il cui statuto o atto costitutivo preveda quale finalità quanto previsto nella L.R. 16/92 che istituisce l'Albo ossia: "contribuire all'effettiva attuazione del principio di parità e alla realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, anche mediante l'adozione di azioni positive", promuovendo e valorizzando la condizione femminile nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni e nella vita familiare e professionale.

5.d) Procedura

Non è un Albo a cui sia possibile iscriversi in ogni momento. Una volta all'anno viene pubblicata sul B.U.R.L. un comunicato con cui si annuncia l'aggiornamento dell'Albo e conseguentemente la possibilità di iscriversi.

Il termine entro cui procedere all'iscrizione è, di norma, 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato.

Le domande di iscrizione, in carta semplice, a firma della rappresentante dell'associazione, devono essere inviate alla Regione Lombardia - Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità - Unità Organizzativa Politiche Femminili e Pari Opportunità, Via Taramelli, 20 - 20124 Milano, o presentate all'ufficio protocollo della Regione Lombardia.

Alla domanda devono essere allegate:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati o copia dell'accordo datato e sottoscritto dalle socie e/o fondatrici;
2. ove possibile, una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

Le associazioni già iscritte per mantenere l'iscrizione devono inviare una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5.e) Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo consente di partecipare all'assemblea regionale di cui all'art. 3, comma 3, L.R. 16/92 in cui si predispongono e discutono la relazione dell'attività compiuta nell'anno precedente dalla "Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna" e il documento programmatico per l'anno successivo.

La D.G.R. n. 7/9057 del 17/05/02 ha inoltre previsto che le associazioni femminili iscritte possano partecipare al bando per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti innovativi e attuativi di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 23/99 in tema di "Politiche regionali per la famiglia"

Inoltre, le associazioni iscritte all'Albo vengono informate di tutte le iniziative assunte dalla Regione in tema di pari opportunità e possono ottenere il patrocinio della Regione Lombardia per iniziative qualificate di rilievo regionale.

6. Albo delle associazioni senza scopo di lucro (turismo)

6.a) Riferimento normativo

L.R. 27/96 "Disciplina dell'attività e dei servizi, concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province."

6.b) Chi può iscriversi

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali

6.c) Requisiti

I requisiti richiesti sono:

1. operatività a livello nazionale;
2. riconoscimento formale da parte di organi centrali dello Stato;
3. rappresentanza sul territorio regionale ed in almeno tre Province;

4. svolgimento di attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni esclusivamente per i propri associati nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva CEE 314/90 recepita con D.LGS. 111/95;
5. previsione nello statuto che gli organi siano democraticamente eletti e che tra gli scopi statutari vi sia la promozione del turismo sociale per i propri associati;
6. insegne poste all'ingresso dei locali in cui vi sono gli uffici che indichino che l'attività è riservata ai soli soci.

6.d) Procedura

Per iscriversi occorre presentare domanda indirizzata alla Giunta regionale indicando la sede legale e le generalità del legale rappresentante. Alla domanda va allegato:

1. certificato di cittadinanza, di residenza, generale del casellario giudiziario e di carichi pendenti del legale rappresentante;
2. copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
3. atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante in cui sia indicato il possesso dei requisiti di cui sub 6.C;
4. polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti dai soci dalla partecipazione alle attività nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggi;
5. dichiarazione del legale rappresentante concernente l'indicazione della sede regionale principale, degli uffici decentrati e del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;
6. copia autenticata della prova documentale dell'avvenuta prestazione della cauzione a favore della regione Lombardia.

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono curati dal settore Attività Produttive della Giunta Regionale.

L'iscrizione, la cancellazione e ogni altra variazione dei dati indicati sono disposte con provvedimento del dirigente competente.

Può essere disposta la sospensione fino a 6 mesi dell'autorizzazione a esercitare l'attività nei seguenti casi:

1. omessa comunicazione della chiusura temporanea dell'attività ovvero della riapertura
2. mancato rispetto del contenuto dei programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio ovvero gravi inadempimenti verso i clienti.

Viene disposta la revoca quando l'associazione persevera nei casi sopra indicati ovvero non cessa l'attività di agenzia viaggi nel periodo di sospensione.

La Provincia, nell'ambito dell'attività ad essa delegate dalla Regione dispone la revoca di autorizzazione per il caso di perdita di anche uno solo dei requisiti di cui sub C. Qualora l'attività di organizzazione e realizzazione di viaggi non venga iniziata entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la Provincia dichiara decaduta l'autorizzazione medesima.

6.e) Effetti dell'iscrizione

L'associazione può esercitare l'attività di organizzazione e realizzazione di viaggi organizzati senza l'autorizzazione di cui all'art. 4 L.R. 27/96.

E' opportuno ricordare che la L. 383/00, art. 31, comma 3, in tema di associazioni di promozione sociale prevede che gli enti iscritti al Registro delle Associazioni di promozione sociale possano esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Esse possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le loro iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

7. Albo regionale delle associazioni pro loco

7.a) Riferimento normativo

L.R. 16/01

7.b) Chi può iscriversi

Le associazioni con sede nella Regione Lombardia che svolgano attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali e enogastronomiche del Comune in cui sono costituite.

7.c) Requisiti

Per iscriversi all'albo le associazioni devono:

- a) svolgere le attività indicate al punto 7.B da almeno un anno;
- b) operare in un Comune in cui non vi sia un'altra associazione pro loco già iscritta all'albo regionale. Tuttavia se all'interno del Comune possano essere distinte più località fortemente caratterizzate sotto il profilo turistico, è consentita l'iscrizione di più associazioni pro loco dello stesso Comune purché operino in località diverse;
- c) essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- d) lo statuto, ispirato a principi di democraticità, preveda:
 - 1) le norme sull'elezione e il funzionamento del consiglio di amministrazione;
 - 2) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
 - 3) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel Comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 7.B;
 - 4) la devoluzione, in caso di scioglimento, dei beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di altri enti pubblici ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente o organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l'associazione ha sede.

7.d) Procedura

La domanda di iscrizione all'albo regionale deve essere presentata alla Regione al seguente indirizzo: Regione Lombardia Direzione Generale Industria - P.M.I.-

Cooperazione e Turismo, Via Taramelli 20, Milano (l'albo è istituito presso la Giunta regionale) allegando l'atto costitutivo e lo statuto registrati.
L'iscrizione è disposta con decreto del direttore generale.

7.e) Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione all'albo consente di:

- a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni pro loco
- b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

Si ricorda che ai sensi della L. 66/92 le proloco possono avvalersi di un particolare regime forfetario già previsto dalla L. 398/91 per le associazioni sportive dilettantistiche. Il limite annuo dei proventi per avvalersi del regime forfetario di cui alla L. 398/91 è pari a 250.000 euro = (L. 289/02 art. 90, comma 2).

8. Albo regionale delle cooperative sociali

La legge L.R. 18 novembre 2003, n. 21 "Norme per la cooperazione in Lombardia" ha abrogato e sostituito la L.R. 16/93.

Sono in fase di predisposizione gli atti attuativi della stessa legge che comprendono:

- a) Regolamentazione dell'Albo regionale delle Cooperative sociale, che sarà articolato per province;
- b) Definizione dei criteri di accesso ai contributi e ai finanziamenti a tasso agevolato, Sino a quando non entrerà in vigore la nuova legge, per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo, si procederà come in passato (domanda inviata in Regione e iscrizione con decreto regionale).

A livello statale il D.LGS. 220/02 ha disposto l'abrogazione del Registro Prefettizio nella cui ottava sezione era prevista l'iscrizione delle cooperative sociali. Tale abrogazione si è realizzata con il D.M. 23/06/04 che ha istituito l'Albo delle società cooperative tenuto dalle Camere di commercio.

8.a) Riferimento normativo

L. 381/91 - L.R. 21/03

8.b) Chi può iscriversi

le cooperative sociali ed i loro consorzi

8.c) Requisiti

1. operare prevalentemente nella Regione;
2. avere sede legale nella Regione;
3. essere iscritte nell'Albo delle società cooperative;
4. gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi (cooperativa sociale di tipo A) ovvero svolgere attività finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. 381/91 (cooperativa sociale di tipo B);
5. qualora si tratti di cooperativa sociale di tipo B è necessario che il numero delle

persone svantaggiate che lavorano nella cooperativa non sia inferiore al 30% e che il numero dei soci volontari non superi il 50%.

8.d) Procedura

Nel vigore della precedente normativa si presentava domanda corredata da:

1. certificato di iscrizione alla sezione VIII del Registro prefettizio (ora sostituito dall'Albo delle società cooperative);
2. copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
3. autocertificazione contenente:
 - indicazione degli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi
 - dichiarazione di non essere incorsi in violazioni fiscali, in materia di lavoro e previdenziali non conciliabili in via amministrativa
 - dichiarazione di conformità della propria attività alle norme regionali
 - dichiarazione che a carico dei soci non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze, sospensioni e/o revoche di cui agli artt. 10 ter [abrogato] e 10 quater della L. 575/65 in tema di "Disposizioni contro la mafia";
4. copia autenticata dell'ultimo bilancio depositato con la nota integrativa, le relazioni allegare e il verbale di approvazione dell'assemblea;
5. copia autenticata del libro soci (con eventuale sezione soci volontari);
6. relazione sulle caratteristiche professionali degli operatori e l'organico della cooperativa (allegando per i dipendenti e i collaboratori documentazione attestante il pagamento delle assicurazioni INPS e il libro matricola);
7. relazione sull'attività svolta e, per le cooperative di nuova costituzione indicazione dell'attività che si intende svolgere e dei tempi previsti per realizzarla.

Nella domanda occorre indicare la sezione (una sola) per la quale si chiede l'iscrizione. Le cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione B, oltre alla documentazione sopra indicata, devono presentare la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 381.

La domanda di iscrizione dei consorzi doveva essere corredata da:

1. certificato di iscrizione alla sezione VIII del Registro prefettizio (ora sostituito dall'Albo delle società cooperative);
2. copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
3. relazione sull'attività svolta;
4. copia dell'ultimo bilancio;
5. idonea documentazione circa la presenza nella cooperativa della base sociale di cooperative sociali nella misura almeno del 70% come previsto dall'art. 8 della L. 381/91.

8.e) Effetti dell'iscrizione

Le cooperative e i consorzi iscritti possono:

1. stipulare convenzioni in deroga alle regole per la stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni che operino in ambito regionale in materia di gestione

di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 L. 381/91;

2. per le cooperative di nuova costituzione, godere di contributi per le spese di primo impianto e di sviluppo progettuale (non solo per le cooperative sociali);
3. ottenere finanziamenti agevolati finalizzati a:
 - a) acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
 - b) attuazione di programmi di sviluppo di processo e di prodotto;
 - c) innovazioni tecnologiche e per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;
 - d) consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
 - e) acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle cooperative;
 - f) attuazione di programmi e interventi per favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
4. ottenere il finanziamento fino al 100% dell'investimento per interventi di adeguamento dell'ambiente di lavoro o di attrezzature per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, L. 381/91, o a fronte dell'affidamento a cooperative di servizi sociali di cui sia garantita la qualità dei servizi stessi;
5. avere titolo preferenziale per la stipulazione di contratti e convenzioni con enti pubblici e enti gestori di servizi socio-sanitari.

Ai sensi del D.LGS. 460/97 le cooperative sociali sono ONLUS di diritto.

9. Registro regionale delle persone giuridiche private

9.a) Riferimento normativo

DPR n. 361/00, R.R. n. 1/01, R.R. n. 11/03

D.G.R. n. 13882/91, n. 7295/91 e n. 3794/91

9.b) Chi può iscriversi

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione e le cui finalità si esauriscono nel territorio della Lombardia.

9.c) Requisiti

1. che siano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione di ciascun tipo di ente (associazione, fondazione, organizzazione di volontariato). In particolare dovranno essere stati costituiti per atto pubblico registrati all'Ufficio del Registro competente;
2. che lo scopo dell'ente sia possibile, lecito, determinato e dichiarato;
3. che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo istituzionale ed alla solvibilità di obbligazioni nei confronti di eventuali creditori. In particolare nel

caso di associazioni e fondazioni il patrimonio minimo dovrà essere pari a 52.000,00 euro mentre nel caso di organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato dovrà essere pari a 26.000,00 euro.

9.d) Procedura

La domanda, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere indirizzata al Presidente della Regione Lombardia e presentata alla Camera di commercio territorialmente competente, oppure direttamente agli uffici regionali, indicando l'esatto recapito, il codice fiscale e la partita IVA. Ad essa devono essere allegati:

1. quattro copie autenticate da notaio di cui una in bollo dell'atto costitutivo pubblico registrato e del relativo statuto;
2. quattro copie conformi del verbale con cui l'organo competente delibera di chiedere il riconoscimento giuridico e conferisce al legale rappresentante il mandato per svolgere gli atti necessari a conseguirlo;
3. due copie della relazione sulla consistenza del patrimonio dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della relativa documentazione (copia di dichiarazione della banca che attesti l'intestazione in capo dell'ente di deposito bancario con denaro o titoli e, nel caso di immobili, copie della perizia giurata di stima asseverata in Tribunale);
4. due copie della relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'attività che l'ente intende realizzare per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
5. due copie dell'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi con indicazione della carica e sottoscrizione di ciascuno per accettazione della detta carica;
6. due copie del Modello R e dell'Intercalare P (rinvenibili presso la Camera di Commercio);
7. qualora l'ente abbia operato anteriormente alla richiesta di riconoscimento giuridico, due copie conformi dei bilanci approvati nell'ultimo triennio e due copie di dettagliata relazione dell'attività svolta;
8. 1 marca da bollo da 10,33 euro.

Inoltre, viene richiesta ulteriore documentazione a seconda del tipo di ente che intende richiedere il riconoscimento giuridico:

- se si tratta di associazioni, il numero dei soci
- se si tratta di ONLUS, 2 copie della ricevuta attestante l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe. Le ONLUS, naturalmente sono esenti da bollo.
- se si tratta di organizzazione di volontariato iscritta nel Registro regionale, 2 copie del decreto di iscrizione.

Nel caso di fondazioni costituite con testamento, oltre alla documentazione sub 1) e sub 4) occorre allegare:

9. 4 copie autenticate da notaio di cui una in bollo del verbale di pubblicazione del testamento
10. 2 copie autenticate da notaio di cui una in bollo del verbale d'inventario di tutti

i beni
11.2 copie dello stato attivo e passivo di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.

La Camera di Commercio trasmette l'istanza con i documenti alla Regione affinché venga svolta l'istruttoria.

Il Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza dispone con proprio decreto l'iscrizione nel Registro.

Nel caso in cui l'ufficio regionale ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali hanno tempo 30 giorni per presentare memorie e/o documenti. In questo caso, il termine di 90 giorni per l'emissione del decreto di iscrizione ricomincia dal ricevimento della domanda regolarizzata e completata.

Se entro i termini sopra indicati il Presidente della Giunta non provvede all'iscrizione o non comunica ai richiedenti il motivato diniego, l'iscrizione si intende negata.

Il decreto d'iscrizione viene poi trasmesso alla Camera di Commercio territorialmente competente al fine dell'inserimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Nel registro devono essere iscritte anche:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (per le quali è prevista una procedura analoga all'acquisto della personalità giuridica, a seguito, però, di istruttoria svolta dalla Direzione Generale competente in relazione allo scopo dell'ente);
- il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie;
- la sostituzione degli amministratori;
- le deliberazioni di scioglimento, ecc.

La Camera di Commercio provvede alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche (già di competenza della Cancelleria del Tribunale) e al rilascio dei certificati sulla base delle risultanze del Registro medesimo.

9.e) Effetti dell'iscrizione

Il riconoscimento della personalità giuridica determinato dall'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, è il provvedimento mediante il quale l'ente acquista la cosiddetta "autonomia patrimoniale perfetta", in virtù della quale gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall'istituzione: il patrimonio dell'ente rimane assolutamente separato e distinto dal patrimonio degli associati e/o degli amministratori.

La persona giuridica può quindi a mezzo dei propri legali rappresentanti assumere obbligazioni di cui risponderà solo con il proprio patrimonio. Il patrimonio dei legali rappresentanti, a differenza di quanto avviene per gli enti di fatto, non potrà essere aggredito dai creditori neppure in via sussidiaria.

Oltre all'autonomia patrimoniale il riconoscimento dà la possibilità di accedere ad alcuni finanziamenti dal FRISL.

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva possono essere interessate al riconoscimento della personalità

Capitolo 3 Registri e Albi di competenza degli enti locali

A. Registri di competenza della provincia

I. Registro del volontariato - Sezione provinciale

Il Registro provinciale del Volontariato costituisce un'articolazione del Registro regionale.

Quest'ultimo originariamente era suddiviso in cinque sezioni, in base alle diverse aree di intervento delle organizzazioni di volontariato. Di queste, ora, la sezione D relativa alla protezione civile è stata trasformata in Albo del volontariato di protezione civile e poi delegata alle Province; la quinta sezione è rimasta di competenza unicamente regionale e tre sezioni sono state trasferite alle Province.

Nella tabella sottostante sono pertanto riportate le tre sezioni del Registro del volontariato che sono state delegate alle Province.

SEZIONI	AREA DI INTERVENTO
A) SOCIALE	<ul style="list-style-type: none">• Sociale - Assistenziale• Sanitaria
B) CIVILE	<ul style="list-style-type: none">• Protezione dei diritti della persona• Tutela e valorizzazione dell'ambiente• Protezione del paesaggio e della natura• Tutela e miglioramento della qualità della vita
C) CULTURALE	<ul style="list-style-type: none">• Tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico• Educazione permanente• Attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva

I.a) Riferimento normativo

L. 266/91, L.R. 22/93 e L.R. 1/00, art. 4, comma 46

I.b) Chi può iscriversi

Le organizzazioni di volontariato costituite che abbiano registrato il proprio statuto presso l'Ufficio del Registro e svolgano la loro attività nell'ambito di una Provincia della Lombardia, ovvero le organizzazioni a carattere nazionale con sede legale in altra Regione, purché possiedano una sede operativa in una Provincia della Lombardia.

I.c) Requisiti

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 266/91 e dell'art. 3, comma 3, L.R. 22/93, lo Statuto dell'organizzazione deve contenere i seguenti elementi:

1. assenza di fini di lucro;
2. democraticità della struttura;
3. elettività delle cariche associative;
4. gratuità delle cariche associative;
5. gratuità delle prestazioni degli aderenti;
6. criteri di ammissione degli aderenti;
7. criteri di esclusione degli aderenti;
8. obblighi degli aderenti;
9. diritti degli aderenti;
10. obbligo di formazione del resoconto economico annuale da cui risultino i beni e i contributi;
11. modalità di approvazione del resoconto da parte dell'Assemblea;
12. conformità all'art. 5, comma 4, della L. 266/91 della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Organizzazione.

I.d) Procedura

Occorre presentare domanda di iscrizione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione indirizzata al Presidente della Provincia e al Sindaco del Comune in cui l'organizzazione ha la propria sede al fine di ottenerne il parere sull'esistenza e l'operatività (il Comune invierà tale parere alla Provincia entro 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole).

Nella domanda occorre:

- indicare una o più sezioni del Registro in cui si intende iscriversi
- dichiarare la prevalenza di prestazioni gratuite rese dai volontari rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati
- dichiarare di avere trasmesso copia della domanda e degli allegati al Sindaco del Comune in cui l'associazione ha la propria sede amministrativa e/o operativa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. atto costitutivo e statuto in copia autenticata redatti in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata con dimostrazione dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del Registro competente per territorio, ovvero fotocopia dell'originale registrato accompagnato da dichiarazione leggibile di conformità della copia all'originale posta in calce alla copia stessa e sottoscritta dal dichiarante ai sensi dell'art. 19 bis D.P.R. 445/00;
2. relazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione, sull'attività svolta e sull'attività programmata;
3. ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione;
4. dichiarazione di non possesso dei beni o situazione patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante;

5. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e eventualmente della partita IVA all'organizzazione;

Per le organizzazioni che necessitano dell'uso di mezzi di trasporto per malati e feriti si richiede altresì:

6. copia conforme dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del D.G.R. n. 7/12753 del 16.04.2003 rilasciata dalla ASL competente.

Il provvedimento di iscrizione al Registro o di diniego viene emanato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del parere del Comune o dell'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere. Tale termine è interrotto qualora si renda necessario acquisire chiarimenti o supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi.

Il provvedimento viene notificato al legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, alla Regione Lombardia e per conoscenza al Sindaco del Comune competente.

Ai sensi della L. 266/91, art. 6, in caso di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il provvedimento d'iscrizione è adottato dall'organo provinciale competente ai sensi della normativa sugli enti locali.

I.e) Effetti dell'iscrizione

Ai sensi della L. 266/91 e della L.R. 22/93, l'iscrizione al Registro è condizione necessaria per:

1. accedere ai contributi pubblici;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici ex art. 7 L. 266/91 (purché l'organizzazione sia iscritta da almeno sei mesi);
3. beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 L. 266/91 in particolare:
 - gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro;
 - le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 - le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni di volontariato che perseguono fini di solidarietà;
 - i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
4. avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 9 della L. 266/91 che rende applicabile alle organizzazioni di volontariato la normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo di cui all'art. 20 del D.P.R. 598/73 come modificato dal D.P.R. 954/82, ripreso poi dall'art. 148 D.P.R. 917/86, in base alla quale le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle

organizzazioni. Inoltre, per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte della stessa organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

5. attribuire ai volontari il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 17 L. 266/91;
6. avvalersi delle provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi per i progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 30 L. 383/00, (L. 383/00 art. 24)⁴;
7. ai sensi della L. 383/00, art. 28, si favorisce l'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali⁵;
8. ai sensi della L. 383/00, art. 31, le amministrazioni statali (strutture civili e militari), regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili delle dette amministrazioni per manifestazioni e iniziative temporanee⁶;
9. ai sensi della L. 383/00, art. 32, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
10. in alternativa all'iscrizione a uno degli altri registri indicati nella delibera emanate in base alla L.R. 23/99, costituisce presupposto per partecipare ai bandi per l'attuazione di interventi innovativi per l'infanzia e l'adolescenza.

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, considerate ONLUS di diritto, possono avvalersi delle agevolazioni ed esenzioni previste per quest'ultime indicate nel capitolo I, paragrafo 10.

2. Albo regionale del volontariato di protezione civile

Sezione provinciale

L'Albo regionale del volontariato di protezione civile è stato istituito dalla L.R. 1/00, art. 3, comma 164, poi abrogato dalla L.R. 16/04. In esso sono confluite le organizzazioni di volontariato già iscritte nella sezione D) del Registro regionale del volontariato e i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.

Le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del volontariato di protezione civile, qualora operino anche in altri settori, possono iscriversi altresì nel

Registro del volontariato.

L'Albo è suddiviso in tre sezioni:

- associazioni, che sono create per iniziativa dei cittadini
- gruppi comunali e intercomunali, creati per iniziativa dei singoli comuni con delibera del consiglio comunale nel caso di gruppi comunali e convenzione tra i comuni facenti parte nel caso di gruppi intercomunali
- elenco dei volontari, costituito da tutti i volontari in ordine alfabetico che fanno parte delle associazioni e dei gruppi.

La sezione associazioni è a sua volta suddivisa in sei specializzazioni:

g) logistica e soccorso in genere

h) unità cinofile

i) sommozzatori e soccorso nautico

j) antincendio boschivo

k) comunicazioni

l) soccorso alpino

Ulteriore distinzione relativa alle associazioni è quella tra associazioni operative e non: sono operative le associazioni in cui l'80% degli associati hanno dichiarato di essere disponibili a svolgere compiti operativi; tale percentuale è ridotta al 60% per le associazioni con più di 1000 associati. L'Albo è articolato su base regionale, provinciale e comunale. La sezione provinciale dell'Albo è tenuta a cura del Servizio di protezione civile della Provincia.

2.a) Riferimento normativo

L. 266/91, L.R. 22/93, L.R. 16/04 e Regolamento regionale 3/01

2.b) Chi può iscriversi

Possono iscriversi associazioni e gruppi comunali e intercomunali che hanno la sede legale e operano nel territorio provinciale, ovvero vi hanno una sede operativa. Di seguito indicheremo i requisiti e la procedura per l'iscrizione delle sole organizzazioni di volontariato.

2.c) Requisiti

1. assenza di fini di lucro;
2. democraticità della struttura;
3. elettività delle cariche associative;
4. gratuità delle cariche associative;
5. gratuità delle prestazioni degli aderenti;
6. criteri di ammissione degli aderenti;
7. criteri di esclusione degli aderenti;
8. obblighi degli aderenti;
9. diritti degli aderenti;
10. obbligo di formazione del resoconto economico annuale da cui risultino i beni e i contributi;

11. modalità di approvazione del resoconto da parte dell'Assemblea;
12. devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Organizzazione conforme all'art. 5, comma 4 della L. 266/91;
13. prevalenza delle prestazioni rese dai volontari rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o da professionisti convenzionati.

2.d) Procedura

Per l'accoglimento della domanda di inserimento nell'Albo da parte di un'associazione è necessario:

- avere registrato l'atto costitutivo e lo statuto presso l'Ufficio del Registro competente per territorio
- che l'organizzazione abbia ottenuto il codice fiscale o la partita IVA
- avere presentato l'istanza di iscrizione dell'associazione al Comune in cui vi è la sede affinché ne attesti l'esistenza e l'operatività

Si presenta domanda indirizzata al Presidente della Provincia e per conoscenza al Sindaco del Comune in cui vi è la sede allegando:

1. atto costitutivo e statuto in copia autenticata redatti in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata con dimostrazione dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del Registro;
2. dichiarazione di prevalenza dell'attività gratuita rispetto a quella fornita da lavoratori dipendenti o professionisti;
3. relazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione, sull'attività svolta e sull'attività programmata;
4. ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione;
5. dichiarazione di non possesso dei beni o situazione patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante;
6. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA all'organizzazione;
7. dichiarazione motivata indicante una delle specializzazioni previste per le associazioni dall'art. 6 del Regolamento regionale 3/01. Qualora l'associazione operi in più campi occorre indicare la specializzazione prevalente;
8. l'elenco nominativo dei volontari associati, indicando per ciascuno di essi le generalità, il datore di lavoro, il tipo di lavoro svolto, la loro eventuale disponibilità a svolgere compiti operativi e, nel caso positivo, se detta disponibilità è a favore della stessa o di altra organizzazione;
9. dichiarazione attestante il fatto che tutti i volontari hanno autocertificato di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali, ovvero l'indicazione nominativa dei volontari che hanno riportato condanne e abbiano in corso procedimenti penali.

I tempi e le procedure per l'iscrizione o l'eventuale diniego sono quelli indicati per il Registro provinciale del volontariato.

2.e) Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo ha innanzitutto l'essenziale funzione di rendere disponibile l'elenco delle associazioni e dei volontari consentire ai soggetti che possono disporre l'attivazione (Dipartimento di protezione civile, Prefettura, Sindaco) in caso di necessità.

Inoltre, l'iscrizione comporta la possibilità di:

- iscriversi nell'Elenco nazionale di cui al D.P.R. 613/94 per godere delle agevolazioni di cui alla L. 225/92 (si veda il capitolo 1, paragrafo 5);
- ottenere la concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica. In particolare, le associazioni classificate come operative e i gruppi comunali e intercomunali hanno la precedenza nelle graduatorie di bandi regionali, provinciali o comunali per l'assegnazione di contributi.

Infine, poiché sono organizzazioni di volontariato, le associazioni iscritte all'Albo del volontariato di protezione civile possono avvalersi delle agevolazioni e dei benefici previsti per le organizzazioni di volontariato e conseguentemente per le ONLUS, indicate nel paragrafo precedente.

3. Registro dell'associazionismo - Sezione provinciale

Il Registro provinciale dell'associazionismo è articolato in 5 sezioni sulla base dell'oggetto sociale dell'associazione.

SEZIONI

A) SOCIALE - CIVILE

B) CULTURALE

C) AMBIENTALE

C) RELAZIONI INTERNAZIONALI

C) SPORT - TEMPO LIBERO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.a) Riferimento normativo

L.R. 28/96 e successive modificazioni

3.b) Chi può iscriversi

Associazioni senza fine di lucro che:

- a) abbiano atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata e registrati presso l'Ufficio del Registro
- b) svolgano effettiva attività da almeno 2 anni
- c) operino in una Provincia della Lombardia
- d) svolgano attività rivolta sia ai soci sia alla collettività, finalizzata alla realizzazione di scopi sociali culturali, educativi, ricreativi. L'art. 2, comma 1, lett. d) L.R. 28/96 prevede un elenco non tassativo di attività che possono costituire oggetto sociale:

1. promozione del principio di autodeterminazione e tutela dei diritti umani e civili;
2. tutela e promozione del valore della vita umana;
3. promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione e della educazione anche multi-etnica;
4. promozione e tutela della maternità e paternità responsabile e della famiglia;
5. tutela e promozione dei diritti dei minori;
6. promozione della cooperazione internazionale;
7. promozione della tradizione della cultura popolare lombarda;
8. promozione dei rapporti con i lombardi residenti all'estero;
9. promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati;
10. tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, religioso e artistico;
11. tutela della salute psico-fisica e della sicurezza;
12. tutela e valorizzazione dell'ambiente;
13. tutela, promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale;
14. attività sportive, musicali e ricreative;
15. attività volte al sostegno e all'animazione del mondo giovanile e/o della terza età;
16. attività ed iniziative che si propongono di valorizzare e consolidare la cultura ed il ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
17. promozione della cultura, informazione e orientamento al lavoro inteso come fondamentale esperienza individuale e collettiva;
18. promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione.

Inoltre, in base ad atti amministrativi successivi, possono iscriversi le associazioni il cui oggetto sociale consiste nel realizzare attività rivolte a raccogliere mezzi per finanziare e sostenere iniziative all'estero, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, con finalità solidaristiche e umanitarie.

3.c) Requisiti

L'associazione che richiede l'iscrizione deve essere retta da uno statuto che indichi espressamente:

1. l'assenza di fine di lucro;
2. la democraticità dell'ente;
3. l'elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali;
4. la gratuità prevalente delle prestazioni dei soci;
5. i criteri di ammissione;
6. i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio;
7. gli obblighi dei soci;
8. i diritti dei soci e la garanzia di recesso senza oneri per i soci;
9. pari opportunità tra uomo e donna e tutela dei diritti inviolabili della persona;
10. pubblicità degli atti e dei registri;
11. l'obbligo di formazione del bilancio;
12. modalità di approvazione del bilancio da parte dei soci o dei loro delegati;
13. la previsione relativa alle modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art 21 CC ed art. 2 L.R. 28/96.

3.d) Procedura

L'associazione dovrà inoltrare al Presidente della Provincia domanda di iscrizione in carta semplice allegandovi la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati presso l'Ufficio del Registro
2. relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni
3. relazione sull'attività in programma
4. ultimo rendiconto economico, completo dello stato patrimoniale, ed il bilancio di previsione
5. elenco nominativo delle cariche sociali
6. elenco nominativo o numerico degli associati
7. copia del certificato di attribuzione del codice fiscale

Ogni documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione richiedente.

Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il termine può però essere interrotto qualora si renda necessario acquisire chiarimenti o documentazione.

L'iscrizione o il diniego vengono comunicati al legale rappresentante dell'associazione e ai comuni dove la stessa ha la sede legale o operativa, mediante raccomandata A/R.

3.e) Effetti dell'iscrizione

Le Province gestiscono i bandi regionali annuali per il finanziamento di progetti presentati dalle associazioni iscritte al Registro erogando contributi entro i limiti dello stanziamento regionale.

Inoltre, vengono promosse forme di convenzionamento tra le associazioni e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.

Anche se non si tratta di effetti conseguenti all'iscrizione nel Registro dell'associazionismo, ricordiamo quale sia il regime fiscale degli enti non commerciali e in particolare degli enti di tipo associativo e i requisiti necessari per accedervi.

Sono enti non commerciali gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale.

Ai sensi dell'art. 143, D.P.R. 917/86, il reddito degli enti non commerciali è costituito dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi. Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 2195 C.c. (che elenca tutte le attività di impresa) rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e dietro corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

In ogni caso, non concorrono alla formazione del reddito a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività sanitaria e assistenziale avente finalità sociali esercitate

in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Ai sensi dell'art. 146 TUIR devono essere dedotti dal reddito complessivo, qualora non siano deducibili dal reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri relativi a canoni, livelli, censi e altri oneri gravati sugli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali e le donazioni corrisposte a ONG nei limiti del 2% del reddito dichiarato (lettere a), f) e g) dell'art. 10, comma 1, D.P.R. 917/86). Gli enti non commerciali possono avvalersi ai sensi dell'art. 145 TUIR di un regime forfetario di determinazione del reddito di impresa mediante l'applicazione di coefficienti di redditività predeterminati.

All'interno degli enti non commerciali, si distinguono gli enti di tipo associativo, disciplinati dagli artt. 148 D.P.R. 917/86 e seguenti.

Ai sensi dell'art. 148, comma 1, D.P.R. 917/86, non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità. Non si considerano invece attività commerciali ai sensi dell'art. 143, comma 1, D.P.R. 917/86, le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.P.R. 917/86, per le associazioni assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte della stessa organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Tale disposizione non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

L'art. 148, comma 3, ai sensi dell'art. 148, comma 8, si applica a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, (rectius art. 2538, comma 1, c.c.) sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale (si veda ora art. 2538, ultimo comma c.c.);
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Ai sensi della L. 66/92 le associazioni senza scopo di lucro e le proloco possono avvalersi di un particolare regime forfetario già previsto dalla L. 398/91 per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti nazionali di promozione sportiva. Il limite annuo dei proventi per avvalersi del regime forfetario di cui alla L. 398/91 è pari a 250.000 euro (L. 289/02 art. 90, comma 2).

B. Registri di competenza del comune

I. Registro anagrafico delle associazioni

Ogni Comune può istituire un proprio registro delle associazioni. I requisiti previsti dai diversi statuti e regolamenti comunali per la loro istituzione, sono per lo più simili. Comunque è opportuno informarsi presso il Comune in cui l'associazione ha sede per conoscere i requisiti necessari per l'iscrizione e i vantaggi che ne derivano. Come esempio riportiamo quanto è stato previsto dal Comune di Milano.

I.a) Riferimento normativo

Statuto e regolamento del Comune

I.b) Chi può iscriversi

Associazioni senza scopo di lucro che agiscano nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola e della scienza, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo.

I.c) Requisiti

Associazioni regolarmente costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata (nonostante nel regolamento si parli solo di atto notarile) che siano operanti da almeno un anno.

L'iscrizione nel Registro del volontariato o nel Registro dell'associazionismo dà diritto all'iscrizione nel Registro anagrafico.

I.d) Procedura

Indirizzare la richiesta all'Ufficio competente che è stato stabilito da ciascun Comune (per Milano: all'Anagrafe Comunale delle associazioni Via Dogana, 2) allegando:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui in particolare risultano:
 - le finalità, la natura giuridica e il settore d'intervento
 - la modalità di attribuzione delle cariche associative
 - l'indicazione della sede
- b) indicazione della composizione degli organi elettivi con elenco nominativo
- c) indicazione del numero degli aderenti
- d) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma
- e) resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali
- f) indicazione degli eventuali dipendenti o collaboratori
- g) eventuale atto di iscrizione al Registro del volontariato o al Registro dell'associazionismo.

Eventuali comunicazioni non corrispondenti al vero comporteranno la cancellazione dall'anagrafe comunale delle associazioni.

I.e) Effetti dell'iscrizione

Le associazioni iscritte possono presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario. Qualora il progetto sia riconosciuto dall'Amministrazione tecnicamente valido e finanziariamente congruo alle finalità di pubblico interesse viene sostenuto con contributi, risorse od altri ausili finanziari. Occorre tuttavia rilevare che la mancata iscrizione all'Anagrafe comunale non è di ostacolo alla presentazione di progetti.

Le associazioni iscritte hanno diritto di essere informate sulle iniziative prese dal Comune che possano riguardarle.

In alcuni bandi del Comune di Milano per l'assegnazione ad associazioni di spazi comunali, l'essere iscritte al Registro ha costituito titolo preferenziale.

Note

⁽¹⁾ Per effetto dell'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato ai Registri regionali del Volontariato.

⁽²⁾ Per effetto dell'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato ai Registri regionali del Volontariato.

⁽³⁾ Per effetto dell'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato ai Registri regionali del Volontariato.

⁽⁴⁾ Per effetto dell'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato ai Registri regionali del Volontariato.

⁽⁵⁾ Per effetto dell'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato ai Registri regionali del Volontariato.

⁽⁶⁾ Per effetto dell'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato ai Registri regionali del Volontariato.

Domanda di iscrizione elenco del dipartimento di Protezione Civile

Alla Regione Lombardia
D.G. OO.PP. e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile
Via Fara, 26
20124 Milano

e.p.c. All'Amministrazione Provinciale di
.....
Ufficio

Oggetto

Domanda di iscrizione all'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile ai sensi della legge del 24/2/1992 n. 225, D.P.R. 194/2001 e successive modificazioni.

Il sottoscritto quale rappresentante legale pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata: con sede nel comune di prov indirizzo CAP telefono fax tel. h24 codice fiscale

Avente natura giuridica di Associazione di Volontariato che opera senza scopo di lucro.

Chiede

di essere iscritto all'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, ai sensi della L. 225/92, D.P.R. n. 194/2001 e successive modificazioni.

A tal fine allega alla presente domanda:

- Copia provvedimento n. del attestante l'iscrizione presso la sezione regionale provinciale di dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, sezione " Associazioni " (ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2001).

Data

.....
Il Presidente

Domanda di iscrizione Registro Regionale del volontariato - Sezione Regionale

Alla Regione Lombardia
D. G. Famiglia e Solidarietà Sociale
U. O. Affari Istituzionali e Terzo Settore
Via Pola, 9/11
20124 Milano

(Intestazione dell'Organizzazione)

e.p.c. Al Signor Sindaco del Comune di
.....
e.p.c. Al Signor Sindaco del Comune di
.....

Oggetto

Domanda di iscrizione alla sezione regionale del Registro regionale del Volontariato ex lege 11 agosto 1991, n. 266 e legge regionale 24 luglio 1993, n. 22.

Il sottoscritto Presidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata: con sede nel comune di prov indirizzo CAP telefono fax codice fiscale e con altra sede operativa nel Comune di prov indirizzo CAP

Chiede

l'iscrizione alla sezione regionale del Registro del volontariato dell'Organizzazione sopra indicata.

A tale scopo dichiara:

- che l'Organizzazione è stata costituita in data nel comune di (.....);
- che lo statuto dell'Organizzazione integra i requisiti previsti dalla legge n. 266/1991, e dalla l.r. 22/1993 ed in particolare:

a - assenza di fini di lucro	b - democraticità della struttura
c - elettività e gratuità delle cariche associative	d - gratuità delle prestazioni degli aderenti
e - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti	f - obblighi e diritti degli aderenti
g - obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea	h - clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'organizzazione, conforme all'art. 5, comma 4 della L. 266/1991
- che l'Organizzazione opera attraverso prestazioni rese dai propri aderenti secondo le modalità indicate dall'art. 2, l.r. 22/1993, per il raggiungimento di scopi ricadenti nelle seguenti SEZIONI* del Registro: A) SOCIALE B) CIVILE C) CULTURALE, e nelle seguenti aree di intervento**, perseguiti a fine di solidarietà sociale per come espresso dall'art. 10, del d.lgs. n. 460/1997;
- che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati;
- di aver trasmesso copia della presente domanda e degli allegati ai fini dell'espressione di parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività (art. 4, comma 3, l.r. n. 22/1993), al Sindaco del comune di Prov. il ed al Sindaco del comune di Prov. il

Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:

- 1 Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio
- 2 Relazione sull'attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante
- 3 Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante
- 4 Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante
- 5 Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell'organizzazione
- 6 Copia conforme dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del D.G.R. n. 7/12753 del 16.04.2003 rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente (solo per le organizzazioni che svolgono attività di trasporto malati e feriti)
- 7 Elenco delle sedi operative esistenti sul territorio regionale

In fede.

Data

.....
Il Presidente

**Indicare l'area o le aree di intervento in cui ricadono prevalentemente le prestazioni svolte (vedi allegato B).
*Indicare la/le Sezione/i del Registro per la quale si chiede l'iscrizione (vedi allegato B).

Domanda di iscrizione Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile

(Intestazione dell'Organizzazione)

Alla Regione Lombardia
D.G. OO.PP. e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile
Via Fara, 26
20124 Milano

e.p.c. All'Amministrazione Provinciale di

Ufficio

e.p.c. Al Signor Sindaco del Comune di

Oggetto

Domanda di iscrizione alla sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, sezione "Associazioni, ai sensi della l.r. 24 luglio 1993 n. 22 e del r.r. 8 giugno 2001 n. 3.

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata: con sede nel comune di prov indirizzo CAP telefono fax codice fiscale e con altra sede operativa nel Comune di prov indirizzo CAP

Chiede

l'iscrizione alla sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, sezione "Associazioni", ai sensi della l.r. 22/93 e del r.r. 3/01.

A tale scopo dichiara:

- che l'Organizzazione è stata costituita in data nel comune di (.....);
- che lo statuto dell'Organizzazione integra i requisiti previsti dalla legge n. 266/1991, e dalla l.r. 22/1993 ed in particolare:

a - assenza di fini di lucro	b - democraticità della struttura
c - elettività e gratuità delle cariche associative	d - gratuità delle prestazioni degli aderenti
e - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti	f - obblighi e diritti degli aderenti
g - obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea	h - clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'organizzazione, conforme all'art. 5, comma 4 della L. 266/1991
- che l'Organizzazione opera, per il perseguimento dei propri scopi, attraverso prestazioni rese dai propri aderenti secondo le modalità indicate dall'art. 2, l.r. 22/1993, perseguiti a fine di solidarietà sociale per come espresso dall'art. 10, del d.lgs. 460/1997;
- che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati
- di aver trasmesso copia della presente domanda e degli allegati ai fini dell'espressione di parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività (art. 4, comma 3, l.r. n. 22/93), al Sindaco del comune di Prov. il

Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:

- 1 Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio
- 2 Dichiarazione di prevalenza di prestazione gratuite rese da volontari rispetto a quelle fornite da lavoratori dipendenti o professionisti, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Organizzazione;
- 3 Relazione sull'attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante;

- 4 Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante;
- 5 Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante;
- 6 Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell'organizzazione;
- 7 attestazione dell'avvenuto presentazione dell'istanza di iscrizione al Comune competente.

(Documentazione relativa al Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3 "Regolamento di attuazione dell'Albo del Volontariato di Protezione Civile");

- 8 Una dichiarazione in cui l'Associazione opti per una delle specializzazioni di cui all'art. 6 del Regolamento, fornendone una sintetica motivazione (NB: le specializzazioni sono: *logistica e soccorso in genere, unità cinofile, sommozzatori e soccorso nautico, antincendio boschivo, comunicazioni, soccorso alpino*); nel caso di più specializzazioni, si deve considerare quella prevalente, firmata dal legale rappresentante;
- 9 Una dichiarazione in cui si riporti il numero complessivo dei volontari associati, l'elenco nominativo degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione a favore della stessa organizzazione o di altra, come previsto dall'art. 8 del Regolamento; nel contempo dovranno essere forniti i dati di cui all'art. 7, cioè: generalità, datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, specializzazione nell'organizzazione di appartenenza, disponibilità a svolgere compiti operativi, firmata dal legale rappresentante;
- 10 Una dichiarazione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, attestante che tutti i volontari associati che svolgono compiti operativi hanno autocertificato all'organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali.

In fede.

Data

Il Presidente

Domanda di iscrizione Registro dell'Associazione*(domanda in carta libera)*

Regione Lombardia
 Direzione Generale
 Famiglia e Solidarietà Sociale
 Unità Organizzativa
 Affari Istituzionali e Terzo Settore
 Via Pola, 9/1 I
 20124 Milano

Oggetto

Domanda di iscrizione nel Registro regionale dell'associazionismo (ex lege regionale 16 settembre 1996, n. 28).

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata: con sede nel comune di prov indirizzo CAP telefono fax codice fiscale e con altra sede operativa nel Comune di prov indirizzo CAP

Chiede

l'iscrizione dell'Associazione sopra indicata al Registro Regionale dell'Associazionismo (ex. l.r. 28/96).

A tale scopo dichiara:

- che l'Organizzazione è stata costituita in data nel comune di (.....);
- l'Associazione è dotata di regolare atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio;
- l'Associazione svolge la propria attività sociale, rivolta sia ai soci che alla collettività nel territorio regionale in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative, nei seguenti **ambiti di intervento**:

.....

SEZIONE:

- l'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.
- Nello statuto dell'Associazione emergono i seguenti elementi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 28/96:
 - assenza di fini di lucro
 - partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e formazione degli organi dirigenti
 - tutela dei diritti inviolabili della persona
 - elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali
 - modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati
 - pubblicità degli atti e dei registri
 - garanzia del recesso senza oneri per il socio
 - criteri di ammissione dei soci nonché di esclusione con diritto al contraddittorio
 - modalità di devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 2, della l.r. 28/96.
 - attività realizzate avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione

Allega la sottoelencata documentazione:

1. Copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrata all'Ufficio del Registro competente per territorio
2. Relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni e su quella in programma sottoscritta dal legale rappresentante
3. Ultimo rendiconto economico completo della situazione patrimoniale sottoscritto dal legale rappresentante, e bilancio di previsione
4. Elenco nominativo delle cariche sociali

5. Elenco nominativo dei soci oppure la consistenza numerica dell'Associazione
6. Atto notarile (è ammessa anche l'autocertificazione) che attesti l'attività effettiva svolta in almeno 2 Province e 3 Comunità Montane
7. Fotocopia del codice fiscale

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e sue successive modificazioni, ivi compresa la comunicazione integrale dei dati stessi per il loro trattamento, nei limiti di legge, da parte dei Centri di Servizio della Lombardia di cui alla legge 266/91. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall'art.7 del suddetto Decreto Legislativo 196/2003.

.....
 firma del Legale Rappresentante

In fede.

Data

.....
 Il Presidente
 (firma autografa e timbro)

^① Indicare l'ambito/i di intervento in cui ricadono prevalentemente le attività sociali (vedi all. mod 3)

^② Indicare solo una Sezione del Registro nella quale si chiede di essere iscritte (vedi all. mod 3)

a) Domanda di iscrizione Registro delle Associazioni di solidarietà familiare (associazioni già iscritte ad altro registro)

(domanda in carta libera)

Regione Lombardia
 Direzione Generale
 Famiglia e Solidarietà Sociale
 Unità Organizzativa
 Affari Istituzionali e Terzo Settore
 Via Pola 9/11
 20124 Milano

Oggetto

Domanda di iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare (l.r. 23/99) per le Associazioni già iscritte al Registro del Volontariato (l.r. 22/93), o al Registro dell'Associazionismo (l.r. 28/96).

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata: con sede nel comune di prov indirizzo CAP telefono fax codice fiscale e con altra sede operativa nel Comune di prov indirizzo CAP

Chiede

L'iscrizione dell'associazione sopra denominata nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare (l.r. 23/99).

A tale scopo dichiara:

- di svolgere attività di solidarietà familiare;
- l'Associazione/Privato Soc. è stata costituita in data nel Comune di
- l'Associazione/Privato Soc. è dotata di regolare atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio
- di essere già iscritta presso il Registro dell'associazionismo (ex l.r. 28/96) nella sezione: o regionale / o provinciale di con provvedimento n del
- di essere già iscritta presso il Registro del Volontariato ex l.r. n. (22/93) nella sezione: o regionale / o provinciale di con provvedimento n del
- l'Associazione/Privato Soc. svolge la propria attività sociale, rivolta sia ai soci che alla collettività, nel territorio regionale, in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative;
- l'Associazione/Privato Soc. si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa;
- nello statuto dell'Associazione/Privato Soc. emergono i seguenti elementi previsti dalla legge n. 28/96:
 - assenza di fini di lucro;
 - attività effettiva svolta da almeno due anni rivolta a:.....
- partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e formazione degli organi dirigenti;
- tutela dei diritti inviolabili della persona;
- elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali;
- modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati;
- pubblicità degli atti e dei registri;
- garanzia del recesso senza oneri per il socio;
- criteri di ammissione dei soci nonché di esclusione con diritto al contraddittorio;
- modalità di devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 2, l.r. 28/96;
- attività realizzate avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente

gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

L'Associazione/Formazione di Privato Sociale descrive l'ambito/i e la tipologia di intervento in cui ricadono prevalentemente le attività di solidarietà familiare:

.....

Allega i seguenti documenti:

1. Fotocopia (non autenticata) di atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio
2. Relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio e su quella in programma, firmata dal legale rappresentante
3. Autocertificazione che attesti l'attività effettiva svolta in almeno tre Province (solo per le associazioni che siano autorganizzazioni a livello regionale)
4. Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e sue successive modificazioni, ivi compresa la comunicazione integrale dei dati stessi per il loro trattamento, nei limiti di legge, da parte dei Centri di Servizio della Lombardia di cui alla legge 266/91. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall'art.7 del suddetto Decreto Legislativo 196/2003.

.....
 firma del Legale Rappresentante

In fede.

Data

.....
 Il Presidente
 (firma autografa e timbro)

**b) Domanda di iscrizione Registro
delle Associazioni di solidarietà familiare
(associazioni non iscritte ad altro registro)**

(domanda in carta libera)

Regione Lombardia
Direzione Generale
Famiglia e Solidarietà Sociale
Unità Organizzativa
Affari Istituzionali e Terzo Settore
Via Pola 9/11
20124 Milano

Oggetto

Domanda di iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare (l.r. 23/99)
per le Associazioni non iscritte in alcun registro provinciale o regionale.

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione
di volontariato denominata: con sede nel comune di prov
indirizzo CAP telefono fax
e-mail codice fiscale

Chiede

L'iscrizione dell'associazione sopra denominata nel Registro regionale delle associazioni
di solidarietà familiare (l.r. 23/99).

A tale scopo dichiara:

- di svolgere attività di solidarietà familiare;
- l'Associazione/Privato Soc. opera da almeno un biennio, ed è stata costituita in data nel Comune di
- l'Associazione/Privato Soc. è dotata di regolare atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico notari-
le
o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio
- di non essere già iscritta in alcun registro provinciale o regionale;
- l'Associazione/Privato Soc. svolge la propria attività sociale, rivolta sia ai soci che alla collettività, nel territorio
regionale, in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative;
- l'Associazione/Privato Soc. si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di
trasparenza amministrativa;
- nello statuto dell'Associazione/Privato Soc. emergono i seguenti elementi previsti dalla legge n. 28/96:
- assenza di fini di lucro;
- attività effettiva svolta da almeno due anni rivolta a:
- partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e formazione degli organi dirigenti;
- tutela dei diritti inviolabili della persona;
- elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali;
- modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati;
- pubblicità degli atti e dei registri;
- garanzia del recesso senza oneri per il socio;
- criteri di ammissione dei soci nonché di esclusione con diritto al contraddittorio;
- modalità di devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 2,
l.r. 28/96;
- attività realizzate avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemen-
te
gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate
per conto dell'Associazione.

L'Associazione/Formazione di Privato Sociale descrive l'ambito/i e la tipologia di intervento in cui ricadono
prevalentemente le attività di solidarietà familiare:

.....
.....

Allega i seguenti documenti:

1. Copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata,
e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio;
2. Relazione sull'attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante;
3. Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante;
4. Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante;
5. Elenco nominativo delle cariche sociali e indicazione della consistenza numerica dell'associazione;
6. Fotocopia del certificato del codice fiscale;
7. Autocertificazione che attesti l'attività effettiva svolta in almeno tre Province (solo per le associazioni che siano
autorganizzazioni a livello regionale).

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e sue successive modificazioni, ivi compresa la comunicazione integrale dei dati
stessi per il loro trattamento, nei limiti di legge, da parte dei Centri di Servizio della Lombardia di cui alla legge
266/91.

Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall'art.7 del suddetto Decreto Legislativo 196/2003.

.....
firma del Legale Rappresentante

In fede.

Data

.....
Il Presidente
(firma autografa e timbro)

Domanda di iscrizione Registro Regionale del volontariato - Sezione Provinciale

(Intestazione dell'Organizzazione) Al Signor Presidente della Provincia di

e.p.c. Al Signor Sindaco del Comune di

Oggetto

Domanda di iscrizione alla sezione provinciale del Registro del volontariato ex lege 11 agosto 1991, n. 266, legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 e d.g.r. n.VII/4142 del 6.4.2001.

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata: con sede nel comune di prov indirizzo CAP telefono fax codice fiscale e con altra sede operativa nel Comune di prov indirizzo CAP

Chiede

l'iscrizione alla sezione provinciale del Registro del volontariato dell'Organizzazione sopra indicata.

A tale scopo dichiara:

- che l'Organizzazione è stata costituita in data nel comune di
- che lo statuto dell'Organizzazione integra i requisiti previsti dalla legge n. 266/1991, e dalla l.r. 22/1993 ed in particolare:

a - assenza di fini di lucro	b - democraticità della struttura
c - elettività e gratuità delle cariche associative	d - gratuità delle prestazioni degli aderenti
e - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti	f - obblighi e diritti degli aderenti
g - obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea	h - clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'organizzazione, conforme all'art. 5, comma 4 della L. 266/1991
- che l'Organizzazione opera attraverso prestazioni rese dai propri aderenti secondo le modalità indicate dall'art. 2, l.r. 22/1993, per il raggiungimento di scopi ricadenti nelle seguenti SEZIONI* del Registro: A) SOCIALE B) CIVILE C) CULTURALE, e nelle seguenti aree di intervento**, perseguiti a fine di solidarietà sociale per come espresso dall'art. 10, del d.lgs. n. 460/1997;
- che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati;
- di aver trasmesso copia della presente domanda e degli allegati ai fini dell'espressione di parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività (art. 4, comma 3, l.r. n. 22/1993), al Sindaco del comune di Prov. il ed al Sindaco del comune di Prov. il

Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:

- 1 Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio
- 2 Relazione sull'attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante;
- 3 Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante;
- 4 Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante;
- 5 Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell'organizzazione;
- 6 Copia conforme dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del D.G.R. n. 7/12753 del 16.04.2003 rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente (solo per le organizzazioni che svolgono attività di trasporto malati e feriti)

In fede.

Data

Il Presidente

**Indicare l'area o le aree di intervento in cui ricadono prevalentemente le prestazioni svolte (vedi allegato B).
*Indicare la/le Sezione/i del Registro per la quale si chiede l'iscrizione (vedi allegato B).

Domanda di iscrizione Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile - Sezione Provinciale

(Intestazione dell'Organizzazione) All'Amministrazione Provinciale di
Ufficio

e.p.c. Al Signor Sindaco del Comune di

Oggetto

Domanda di iscrizione alla sezione provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, sezione "Associazioni, ai sensi della l.r. 24 luglio 1993 n. 22 e del r.r. 8 giugno 2001 n. 3.

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata: con sede nel comune di prov indirizzo CAP telefono fax codice fiscale

Avente natura giuridica di Associazione di Volontariato che opera senza scopo di lucro.

Chiede

l'iscrizione alla sezione provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, sezione "Associazioni", ai sensi della l.r. 22/93 e del r.r. 3/01.

A tale scopo dichiara:

- che l'Organizzazione è stata costituita in data nel comune di
- che lo statuto dell'Organizzazione integra i requisiti previsti dalla legge n. 266/1991, e dalla l.r. 22/1993 ed in particolare:

a - assenza di fini di lucro	b - democraticità della struttura
c - elettività e gratuità delle cariche associative	d - gratuità delle prestazioni degli aderenti
e - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti	f - obblighi e diritti degli aderenti
g - obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea	h - clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'organizzazione, conforme all'art. 5, comma 4 della L. 266/1991
- che l'Organizzazione opera, per il perseguimento dei propri scopi, attraverso prestazioni rese dai propri aderenti secondo le modalità indicate dall'art. 2, l.r. 22/1993, perseguiti a fine di solidarietà sociale per come espresso dall'art. 10, del d.lgs. 460/1997;
- che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati
- di aver trasmesso copia della presente domanda e degli allegati ai fini dell'espressione di parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività (art. 4, comma 3, l.r. n. 22/1993), al Sindaco del comune di Prov. il

Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:

- 1 Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio
- 2 Dichiarazione di prevalenza di prestazione gratuite rese da volontari rispetto a quelle fornite da lavoratori dipendenti o professionisti, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Organizzazione
- 3 Relazione sull'attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante;
- 4 Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante;
- 5 Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante;
- 6 Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell'organizzazione;
- 7 Attestazione dell'avvenuto presentazione dell'istanza di iscrizione al Comune competente. (Documentazione relativa al Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3 "Regolamento di attuazione dell'Albo del Volontariato di Protezione Civile");
- 8 Una dichiarazione in cui l'Associazione opti per una delle specializzazioni di cui all'art. 6 del Regolamento, fornendone una sintetica motivazione (NB: le specializzazioni sono: logistica e soccorso in genere, unità cinofile, sommozzatori e soccorso nautico, antincendio boschivo, comunicazioni, soccorso alpino); nel caso di più specializzazioni, si deve considerare quella prevalente, firmata dal legale rappresentante;
- 9 Una dichiarazione in cui si riporti il numero complessivo dei volontari associati, l'elenco nominativo degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione a favore della stessa organizzazione o di altra, come previsto dall'art. 8 del Regolamento; nel contempo dovranno essere forniti i dati di cui all'art. 7, cioè: generalità, datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, specializzazione nell'organizzazione di appartenenza, disponibilità a svolgere compiti operativi, firmata dal legale rappresentante;
- 10 Una dichiarazione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, attestante che tutti i volontari associati che svolgono compiti operativi hanno autocertificato all'organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali.

In fede.

Data

Il Presidente

Domanda di iscrizione Registro dell'Associazione Sezione Provinciale

(domanda in carta libera)

Al Signor Presidente
dell'Amministrazione Provinciale
.....

Oggetto

Domanda di iscrizione nel Registro Provinciale dell'Associazione (ex lege regionale 6 settembre 1996, n. 28).

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata: con sede nel comune di prov indirizzo CAP telefono fax e-mail codice fiscale

Chiede

l'iscrizione dell'Associazione sopra indicata al Registro Regionale dell'Associazione (ex. l.r. 28/96).

A tale scopo dichiara:

- l'Associazione opera da almeno un biennio, ed è stata costituita in data nel comune di (.....);
- l'Associazione è dotata di regolare atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio;
- l'Associazione svolge la propria attività sociale, rivolta sia ai soci che alla collettività nel territorio regionale in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative, nei seguenti **ambiti di intervento**¹⁾:

SEZIONE²⁾:

- l'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.
- Nello statuto dell'Associazione emergono i seguenti elementi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 28/96:
 - assenza di fini di lucro
 - partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e formazione degli organi dirigenti
 - tutela dei diritti inviolabili della persona
 - elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali
 - modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati
 - pubblicità degli atti e dei registri
 - garanzia del recesso senza oneri per il socio
 - criteri di ammissione dei soci nonché di esclusione con diritto al contraddittorio
 - modalità di devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 2, della l.r. 28/96.
 - attività realizzate avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione

Allega la sottoelencata documentazione:

1. Copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrata all'Ufficio del Registro competente per territorio
2. Relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni e su quella in programma sottoscritta dal legale rappresentante
3. Ultimo rendiconto economico completo della situazione patrimoniale sottoscritto dal legale rappresentante, e bilancio di previsione
4. Bilancio di previsione
5. Elenco nominativo delle cariche sociali
6. Elenco nominativo dei soci oppure la consistenza numerica dell'Associazione

7. Fotocopia certificato codice fiscale

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e sue successive modificazioni, ivi compresa la comunicazione integrale dei dati stessi per il loro trattamento, nei limiti di legge, da parte dei Centri di Servizio della Lombardia di cui alla legge 266/91. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall'art.7 del suddetto Decreto Legislativo 196/2003.

.....
firma del Legale Rappresentante

In fede.

Data

.....
Il Presidente
(firma autografa e timbro)

¹⁾ Indicare l'ambito/i di intervento in cui ricadono prevalentemente le attività sociali (vedi all. mod 3)

²⁾ Indicare solo una Sezione del Registro nella quale si chiede di essere iscritte (vedi all. mod 3)

Indice degli argomenti

VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI: REGISTRI E ALBI

Presentazione	pag 2
Introduzione	pag 3
Capitolo I - Registri e albi di competenza dello Stato	
1. Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale	pag 4
2. Registro di enti e associazioni che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati	pag 8
3. Albo degli enti autorizzati (a prestare assistenza per le adozioni)	pag 12
4. Organizzazioni non governative	pag 14
5. Elenco del dipartimento di protezione civile.	pag 17
6. Elenco delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura	pag 19
7. Elenco presso le prefetture delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive	pag 21
8. Registro delle persone giuridiche private	pag 23
9. Anagrafe unica delle ONLUS	pag 25
Capitolo II - Registri e albi di competenza della Regione	
1. Registro regionale del volontariato	pag 29
2. Albo regionale del volontariato di protezione civile	pag 32
3. Registro dell'associazionismo	pag 35
4. Registro delle associazioni di solidarietà familiare	pag 38
5. Albo regionale delle associazioni e dei movimenti delle donne	pag 40
6. Albo delle associazioni senza scopo di lucro (turismo)	pag 41
7. Albo regionale delle associazioni pro loco	pag 43
8. Albo regionale delle cooperative sociali	pag 44
9. Registro regionale delle persone giuridiche private	pag 46
Capitolo III - Registri e albi di competenza degli enti locali	
A. Registri di competenza della Provincia	
1. Registro del volontariato - Sezione Provinciale	pag 49
2. Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile - Sezione Provinciale	pag 52
3. Registro dell'Associazionismo - Sezione Provinciale	pag 55
B. Registri di competenza del Comune	
1. Registro anagrafico delle associazioni	pag 60
Modulistica	
1. Domanda di iscrizione Elenco del dipartimento di Protezione Civile	pag 62
2. Domanda di iscrizione Registro regionale del volontariato	pag 63
3. Domanda di iscrizione Albo regionale del volontariato di Protezione Civile	pag 64
4. Domanda di iscrizione Registro dell'associazionismo	pag 66
5. a) Domanda di iscrizione Registro delle associazioni di solidarietà familiare associazioni già iscritte ad altro Registro	pag 68
6. b) Domanda di iscrizione Registro delle associazioni di solidarietà familiare associazioni non iscritte ad altro Registro	pag 70
7. Domanda di iscrizione Registro del volontariato - Sezione Provinciale	pag 72
8. Domanda di iscrizione Albo regionale del volontariato di Protezione Civile - Sezione Provinciale	pag 73
9. Domanda di iscrizione Registro dell'Associazionismo - Sezione Provinciale	pag 74